



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 14 luglio 2025 - n. XII/4699

Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 15° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011) . . . . . 3

#### Delibera Giunta regionale 22 luglio 2025 - n. XII/4747

Approvazione dello schema dell'atto di proroga del Protocollo di intesa ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Comune di Monza e Agenzia del Demanio avente ad oggetto la razionalizzazione e la valorizzazione della porzione del compendio demaniale della ex Caserma IV Novembre in comune di Monza approvato con d.g.r. XII/1666 del 28 dicembre 2023. . . . . 5

#### Delibera Giunta regionale 22 luglio 2025 - n. XII/4760

Approvazione dello schema di accordo di programma interregionale triennale 2025/2027 in attuazione dell'art. 47 del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463 - «Residenze artistiche» e dei criteri e requisiti per la predisposizione dei bandi per l'individuazione del centro di residenza e degli artisti nei territori in Lombardia . . . . . 12

#### Delibera Giunta regionale 22 luglio 2025 - n. XII/4470

Indicazioni per le attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa. Termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città metropolitana di Milano per l'anno scolastico 2026/2027 . . . . . 27

#### Delibera Giunta regionale 22 luglio 2025 - n. XII/4775

Specifiche tecniche di indirizzo per l'individuazione e la perimetrazione, da parte dei Comuni, delle aree colpite da eventi calamitosi naturali, in attuazione dell'art. 33 ter «Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali» della l.r. 15 marzo 2016, n. 4 . . . . . 42

#### Decreto Assessore regionale 22 luglio 2025 - n. 366

Istituzione dell'ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano . . . . . 44

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

##### Decreto dirigente struttura 21 luglio 2025 - n. 10343

Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2025-2027 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – decreto n. 6807 del 16 maggio 2025 - Approvazione riparto economico e contestuale concessione aiuti per il ripristino dei danni alle strutture aziendali causati dall'evento verificatosi dal 21 al 27 luglio 2023 in provincia di Cremona Impegni pluriennali di spesa a favore di beneficiari diversi . . . . . 45

##### Decreto dirigente struttura 23 luglio 2025 - n. 10523

D.d.s. 11 luglio 2025, n. 9914 di approvazione del bando a sostegno alla pianificazione di assestamento forestale in attuazione della Strategia forestale nazionale - modifica . . . . . 55

#### D.G. Sviluppo economico

##### Decreto dirigente unità organizzativa 22 luglio 2025 - n. 10447

2021IT16RFPR010 – Rettifica dell'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del preammortamento del finanziamento per il progetto presentato da VERCAM s.r.l. con ID 4937283 - Misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 . . . . . 62

#### D.G. Ambiente e clima

##### Decreto direttore generale 18 luglio 2025 - n. 10279

Rettifica decreto n. 10065 del 15 luglio 2025, avente ad oggetto «Sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e IUSS, per la definizione di percorsi di ricerca applicata per l'individuazione di strumenti a supporto della transizione ecologica in tema di miglioramento dell'impronta ambientale dei prodotti dei settori tessili e dell'abbigliamento lombardi e contestuale impegno della somma di euro € 91.000,00 a favore di Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) a valere sul Capitolo 14363 del Bilancio di previsione 2025-2027 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» . . . . . 67

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

**D.G.Territorio e sistemi verdi****Decreto dirigente unità organizzativa 22 luglio 2025 - n. 10438**

Aggiornamento delle specifiche tecniche per l'interoperabilità e l'interscambio delle informazioni contenute nelle pratiche edilizie a seguito dell'adeguamento della modulistica edilizia regionale di cui alla d.g.r. XII/4246 del 15 aprile 2025 . . . . . 68

**Decreto dirigente struttura 23 luglio 2025 - n. 10470**

D.g.r. n. 4696 del 7 luglio 2025. Approvazione delle modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nelle annualità 2023 e 2024, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83 . . . . . 69

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 14 luglio 2025 - n. XII/4699

**Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 15° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Visto l'articolo 51, comma 6, lettera e) del d.lgs. 118/11 nel quale si stabilisce che nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatti salvi i prelievi per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante le spese potenziali;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti» programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l'art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori bilancio le sentenze esecutive;

Richiamato inoltre l'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall'art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Vista la nota prot. A1.2025.0601001 del 26 giugno 2025, integrata con comunicazioni mail del 8 e del 10 luglio 2025, con la quale la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede:

- di procedere al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 43.938,21 come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter provvedere al rimborso di spese di giudizio relative ai seguenti provvedimenti:
  - Sentenza n. 1029/2024, RG n. 162/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;
  - Sentenza n. 1030/2024, RG n. 163/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;
  - Sentenza n. 1031/2024, RG n. 164/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;
  - Sentenza n. 1032/2024, RG n. 165/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;

- Sentenza n. 80/2025, della Corte dei Conti sezione giurisdizionale d'appello, Sezione I;
- Sentenza RG n. 45208/2023, del Tribunale ordinario di Milano, Sezione I Civile;
- Sentenza RG n. 328/2021, della Corte d'Appello di Brescia, Sezione I Civile;
- Sentenza n. 2549/2024, RG n. 2379/2023, della Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Lombardia, Sezione 22;

- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Vista la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2024 «Bilancio di previsione 2025-2027»;

Vista la d.g.r. 3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027»;

Vista la d.g.r. 4578 del 20 giugno 2025 «Approvazione della proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2025/2027 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisca parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi ai seguenti provvedimenti:

- Sentenza n. 1029/2024, RG n. 162/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;
- Sentenza n. 1030/2024, RG n. 163/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;
- Sentenza n. 1031/2024, RG n. 164/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;
- Sentenza n. 1032/2024, RG n. 165/2024, del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione II;
- Sentenza n. 80/2025, della Corte dei Conti sezione giurisdizionale d'appello, Sezione I;
- Sentenza RG n. 45208/2023, del Tribunale ordinario di Milano, Sezione I Civile;
- Sentenza RG n. 328/2021, della Corte d'Appello di Brescia, Sezione I Civile;
- Sentenza n. 2549/2024, RG n. 2379/2023, della Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Lombardia, Sezione 22;

3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la variazione di bilancio di cui al punto 1;

4. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge n. 289/2002;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Riccardo Perini

**REGIONE LOMBARDIA**
**ALLEGATO A - ALLEGATO CONTABILE PARTE INTEGRANTE  
VARIAZIONI NEL TRIENNIO AUTORIZZATORIO**


Anno Proposta	2025	Numero Proposta	
Direzione Proposta		Tipo Proposta	30

**PRELIEVO FONDO RISCHI CONTENZIOSO**

20.03 ALTRI FONDI		110 ALTRE SPESE CORRENTI					
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	
S	010354	26	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE	-43.938,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI		110 ALTRE SPESE CORRENTI					
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	
S	013823	26	SPESE DI GIUDIZIO	43.938,21 €	43.938,21 €	0,00 €	0,00 €

**PRELIEVO FONDO DI CASSA**

20.01 FONDO DI RISERVA		110 ALTRE SPESE CORRENTI					
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	
S	000736	29	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	0,00 €	-43.938,21 €	0,00 €	0,00 €

**D.g.r. 22 luglio 2025 - n. XII/4747**  
**Approvazione dello schema dell'atto di proroga del**  
**Protocollo di intesa ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990**  
**n. 241 tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano**  
**- Bicocca, Comune di Monza e Agenzia del Demanio avente**  
**ad oggetto la razionalizzazione e la valorizzazione della**  
**porzione del compendio demaniale della ex Caserma IV**  
**Novembre in comune di Monza approvato con d.g.r. XII/1666**  
**del 28 dicembre 2023**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 15 che disciplina gli «Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni»;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., che ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» ed il relativo regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6;
- il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 con cui è stato istituito il dispositivo per la ripresa e resilienza e la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con cui è stata approvata la valutazione del piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, che reca «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal P.N.R.R.»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso e sostituito il precedente d.p.c.m. 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la progettazione presso l'Agenzia del Demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
- il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui articolo 16-bis prevede «Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali»;
- l'art. 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di cessione e della politica agricola comune»;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- il Protocollo d'intesa ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 30 novembre 2023 tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Agenzia del Demanio per la collaborazione istituzionale nella realizzazione di residenze universitarie;
- il vigente Piano di Governo del Territorio (di seguito anche «P.G.T.») del Comune di Monza approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 6 febbraio 2017, n. 8 ed

entrato in vigore a seguito della pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi del 3 maggio 2017, n. 18, nonché successive varianti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/1666 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto «Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Comune di Monza e Agenzia del Demanio per la razionalizzazione e la valorizzazione della porzione del compendio demaniale della ex Caserma IV Novembre in comune di Monza»;

## Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 con particolare riferimento a:
  - Pilastro 7 «Lombardia ente di governo», Ambito strategico 7.3 «Programmazione», Obiettivo 7.3.1 «Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata»;
  - Pilastro 2 «Lombardia al servizio dei cittadini», Ambito strategico 2.1. Rigenerazione urbana, qualità dell'abitare e accesso ai servizi pubblici, Obiettivo 2.1.4 «Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale»;
  - Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito strategico 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo 5.3.1 «Ridurre il consumo di suolo e promuovere la rigenerazione territoriale»;
- la comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il paragrafo 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri»;

Premesso che in data 24 luglio 2024 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di porzione del compendio demaniale della ex Caserma IV Novembre in comune di Monza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. XII/1666 del 28 dicembre 2023;

## Preso atto che:

- il protocollo in essere ha ad oggetto la promozione e sviluppo, in forte sinergia e concertazione, di un progetto di riqualificazione e di valorizzazione di una porzione del compendio demaniale denominato «Ex Caserma IV Novembre» al fine di dare impulso ad una rigenerazione urbana del contesto ambientale di riferimento, improntata ad elevati standard in termini di qualità e di sostenibilità nonché a criteri di intervento resiliente, innovativo e ad emissioni zero, anche in conformità alle strategie locali che verranno indicate nella variante parziale al P.G.T. in itinere relativa al citato compendio demaniale;
- che il protocollo prevedeva, tra i diversi impegni delle Parti, l'impegno del Comune di Monza ad approvare entro il 30 giugno 2024 la variante parziale al vigente P.G.T. avviata con la deliberazione di Giunta comunale 1° giugno 2023, n. 157 e finalizzata a consentire nel lotto, mediante lo strumento attuativo più snello ed idoneo alla finalità di riuso e di rigenerazione urbana dell'area, la realizzazione e la successiva gestione, anche in forma di partenariato pubblico - privato, di residenze e di alloggi per studenti universitari fuori sede (student housing), ivi compresi quelli di tipo convenzionato, inquadrando in una progettualità di complessiva rigenerazione urbana del contesto improntata agli standard e ai criteri indicati all'art. 2 del Protocollo, con sviluppo di servizi complementari rivolti agli studenti, ivi compresa l'attenzione all'accessibilità del sito grazie all'apposita fermata M5 ed al correlato parcheggio pubblico di interscambio da realizzarsi sul terreno di proprietà demaniale;

Ritenuto che le finalità del Protocollo d'intesa non possono ritenersi raggiunte, poiché, allo stato attuale, non si sono concluse le attività propedeutiche per garantire uno sviluppo armonico e coordinato del comparto, nonché le attività connesse alla procedura pubblica volta all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dell'intervento;

Considerato inoltre che i sottoscrittori del Protocollo intendono continuare a perseguire gli obiettivi comuni di sviluppo, in forte sinergia e concertazione, del progetto di riqualificazione e di valorizzazione di una porzione del compendio demaniale denominato «Ex Caserma IV Novembre» al fine di dare impulso ad una rigenerazione urbana del contesto ambientale di riferimento, improntata ad elevati standard in termini di qualità e di sostenibilità nonché a criteri di intervento resiliente, innovativo e ad emissioni zero, anche in conformità alle strategie locali che verranno indicate nella variante parziale al P.G.T. in itinere;

## Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

Considerato che il comma 1 dell'art. 6 del citato Protocollo prevede che la durata dello stesso sia pari ad un anno decorrente dalla data di stipula ossia dal 24 luglio 2024, e che lo stesso potrà essere prorogato per una data congrua in relazione all'avvio della trasformazione dell'area, previa concorde volontà espressa in forma scritta dalla Parti;

Preso altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Dato atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato schema dell'atto di proroga del Protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 15 l. 7 agosto 1990 n. 241 tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Comune di Monza e Agenzia del Demanio avente ad oggetto la razionalizzazione e la valorizzazione della porzione del compendio demaniale della ex Caserma IV Novembre in comune di Monza approvato con d.g.r. XII/1666 del 28 dicembre 2023 (all. A), parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —



ATTO DI PROROGA DELLA DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI PORZIONE  
DEL COMPENDIO DEMANIALE DELLA EX CASERMA IV NOVEMBRE  
IN COMUNE DI MONZA STIPULATO IN DATA 24 LUGLIO 2024

*tra*

REGIONE LOMBARDIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

COMUNE DI MONZA

e

AGENZIA DEL DEMANIO

- la **Regione Lombardia** (C.F. 80050050154), con sede a Milano in Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dall'Assessore all'Università, Ricerca, Innovazione, Avv. Alessandro Fermi, giusta delega Protocollo A1.2024.0420358 del 18/07/2024, di seguito anche soltanto la "**Regione**";
- l'**Università degli Studi di Milano - Bicocca** (P.I. 12621570154), con sede a Milano in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, ..... di seguito anche soltanto l'**Università Bicocca**";
- il **Comune di Monza** (C.F. 02030880153 e P.I. 00728830969), con sede a Monza in Piazza Trento e Trieste, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Prof. Paolo Pilotto, di seguito anche soltanto il "**Comune**"

#### E

- l'**Agenzia del Demanio** (C.F. 06340981007), con sede a Roma in via Barberini n. 38, rappresentata dal Direttore Regionale della Lombardia, Ing. Massimiliano Iannelli, di seguito anche soltanto l'**Agenzia**,

e, congiuntamente, le "**Parti**",

#### VISTI

- il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";
- il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 15 che disciplina gli "*Accordi fra le pubbliche Amministrazioni*";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i., recante "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i., che ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- la legge 14 novembre 2000, n. 338 relativa alle "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*";

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e s.m.i.;
- la legge regionale Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, recante “*Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario*”, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 dicembre 2004, n. 51, 1° Supplemento Ordinario;
- l’articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con Decreto Rettorale del 3 marzo 2015, n. 10332/15 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 21 marzo 2015, n. 67;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 162 a 170, che prevede l’istituzione della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni, e il comma 106 che autorizza la spesa per le finalità di cui ai predetti commi in favore dell’Agenzia del demanio;
- la legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “*Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale*” ed il relativo Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6;
- il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato in G.U.R.I. del 9 gennaio 2020, n. 6, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca*” convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. del 9 marzo 2020, n. 61), con il quale al Ministero dell’Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall’Unione europea;
- il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 con cui è stato istituito il dispositivo per la ripresa la resilienza e la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con cui è stata approvata la valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, notificata dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, che reca “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente “*Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal P.N.R.R.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1 comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso e sostituito il precedente D.P.C.M. 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
- il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui articolo 16-bis prevede “*Misure di semplificazione*”

*ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali”;*

- l’art. 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l’attuazione delle politiche di cessione e della politica agricola comune”;*
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;*
- lo Statuto e il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del demanio deliberati dal Comitato di Gestione in data 19 dicembre 2003, da ultimo modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- la Comunicazione Organizzativa n.18 del 3 febbraio 2022 con la quale, con effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 2022, l’Ing. Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lombardia, in ottemperanza alla Determinazione n. 98 del 17 dicembre 2021;
- la Determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023 con cui sono state definite competenze e poteri delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili;
- la Determinazione n. 107 prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;
- il Protocollo d’Intesa ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 30 novembre 2023 tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia del demanio per la collaborazione istituzionale nella realizzazione di residenze universitarie;
- il vigente Piano di Governo del Territorio (di seguito anche **“P.G.T.”**) del Comune di Monza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2017, n. 8 ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi del 3 maggio 2017, n. 18, nonché successive varianti;
- la deliberazione della Giunta Regionale del .....
- il Decreto Rettorale n. ....;
- la deliberazione della Giunta Municipale di Monza .....

#### **PREMESSO CHE**

1. In data 24 luglio 2024 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di porzione del compendio demaniale della Ex Caserma IV Novembre in Comune di Monza.
2. L’art. 6, comma 1, del citato Protocollo prevede espressamente che la durata dello stesso sia pari ad un anno decorrente dalla data di stipula, ossia dal 24 luglio 2024, riconoscendo alle Parti la possibilità, in prossimità della scadenza e valutato lo stato di attuazione complessivo della collaborazione, di rinnovare i termini della stessa.

3. Le finalità del Protocollo d'Intesa non possono ritenersi raggiunte, poiché, allo stato attuale, non si sono concluse le attività di approvazione della variante urbanistica al P.G.T. del Comune di Monza e del relativo Masterplan quale strumento individuato per garantire uno sviluppo armonico e coordinato del comparto, nonché le attività connesse alla procedura pubblica volta all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare l'esecuzione dell'intervento.

4. Le Parti intendono continuare a perseguire gli obiettivi comuni di sviluppo, in forte sinergia e concertazione, del progetto di riqualificazione e di valorizzazione di una porzione del compendio demaniale denominato "EX CASERMA IV NOVEMBRE" al fine di dare impulso ad una rigenerazione urbana del contesto ambientale di riferimento, improntata ad elevati standard in termini di qualità e di sostenibilità nonché a criteri di intervento resiliente, innovativo e ad emissioni zero, anche in conformità alle strategie locali che verranno indicate nella Variante Parziale al P.G.T. *in itinere*.

**TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO**  
**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*(Premesse)*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Proroga della Durata)*

La durata del Protocollo d'Intesa in oggetto sottoscritto in data 24 luglio 2024 si intende prorogata di anni 1 (uno) a decorrere dal 24 luglio 2025.

Le Parti, in prossimità della nuova scadenza, valuteranno lo stato di attuazione complessivo della collaborazione, riservandosi la possibilità di rinnovare i termini della stessa e di aggiornarne i relativi contenuti.

**Art. 3**

*(Clausola finale)*

Restano ferme tutte le ulteriori pattuizioni di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Parti in data 24 luglio 2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Lombardia

L'Assessore all'Università, Ricerca, Innovazione, Avv. Alessandro Fermi

Per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Il Rettore *pro tempore*, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per il Comune di Monza

Il Sindaco *pro tempore*, Prof. Paolo Pilotto

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale della Lombardia, Ing. Massimiliano Iannelli

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

**D.g.r. 22 luglio 2025 - n. XII/4760**  
**Approvazione dello schema di accordo di programma interregionale triennale 2025/2027 in attuazione dell'art. 47 del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463 - «Residenze artistiche» e dei criteri e requisiti per la predisposizione dei bandi per l'individuazione del centro di residenza e degli artisti nei territori in Lombardia**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 25 ottobre 2016 n. 25 che all'art. 32 promuove, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare il Pilastro 6 con l'obiettivo strategico 6.1.2 Sostenere il sistema culturale lombardo;
- la d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023 di approvazione del Programma triennale per la cultura 2023-2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo» che prevede il sostegno alle residenze per artisti nell'ambito di progetti interregionali in collaborazione con il Ministero della Cultura;

Premesso che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;

Dato atto che il decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 «Criteri per le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» e ss.mm. è stato sostituito con il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463 «Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo»;

Richiamato in particolare l'art. 47 decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463 che prevede accordi di programma triennali tra Stato e Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi siano stabiliti previa intesa con la conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per sostenere le attività delle residenze artistiche;

Visti:

- l'intesa, acquisita in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2024 con numero di repertorio 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del d.m. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm e prevede che per il triennio 2025/2027 le Regioni aderenti all'Intesa sottoscrivano singolarmente con il Ministero della Cultura accordi redatti secondo lo schema di accordo di programma interregionale ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990;
- la lettera prot. L1.2024.0007696 del 20 dicembre 2024 in cui la Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia comunicava al Ministero della Cultura la volontà ad aderire per il triennio 2025/2027 e l'intenzione di sottoscrivere l'accordo di programma interregionale, come richiesto dall'art. 2 comma 3 della citata Intesa;
- la lettera prot. L1.2025.0002131 del 31 marzo 2025 in cui la Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia comunicava al Ministero della Cultura, come richiesto dall'art. 4 comma 2 della citata Intesa:
  - la conferma della manifestazione di interesse;
  - lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'accordo;
  - l'indicazione sui contenuti di massima del progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente Intesa con riferimento alla partecipazione all'accordo con il centro di residenza e i progetti degli artisti nei territori, alla pianificazione della periodicità individuata nell'espletamento dei bandi e alla durata delle assegnazioni ai titolari;

Dato atto che:

- in data 5 giugno 2025 si è riunito il tavolo congiunto tra Regioni e Ministero della Cultura che ha formalizzato la ripartizione dello stanziamento statale in materia di «Residenze» secondo cui è previsto per Regione Lombardia un cofinanziamento statale pari a 137.000,00 euro a fronte dello

stanziamento regionale pari a 138.000,00 euro per le attività dell'anno 2025;

- con decreto ministeriale n. 748 del 30 giugno 2025 è stata confermata la ripartizione dello stanziamento statale in materia di «Residenze» secondo cui a Regione Lombardia è assegnato un cofinanziamento statale pari a 137.000,00 euro a fronte dello stanziamento regionale pari a 138.000,00 euro per le attività dell'anno 2025;

Considerato che l'Intesa:

- all'art. 4 comma 6 prevede che ciascuna Regione aderente all'intesa e il Ministero procedono alla firma degli accordi, sulla base dello schema di accordo allegato alla citata intesa;
- all'art. 4 comma 7 stabilisce che le Regioni pubblicano i bandi per l'individuazione dei progetti di residenza secondo le linee guida e quanto definito nell'Intesa;
- all'art. 7 individua le caratteristiche dei progetti di centri di residenza e residenze per artisti nei territori;

Considerato che all'art. 2 comma 4 dello schema di accordo è stabilito che:

- in relazione al cofinanziamento i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento;
- eccezionalmente per il solo anno 2025, considerate le esigenze rappresentate dalla Regioni e Province autonome, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine;

Dato atto che allo schema di accordo sono allegate le Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione per la selezione del centro di residenza e residenze per artisti nei territori;

Ritenuto di:

- approvare lo schema di accordo di programma interregionale triennale 2025/2027 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'art. 47 decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463 tra la Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia e la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto)2
- delegare alla sottoscrizione dell'Accordo il Direttore Generale della D.G. Cultura;

Considerato che Regione Lombardia e Fondazione CARIPLLO hanno collaborato fin dal 2015 al sostegno dei progetti di residenze artistiche sul territorio lombardo;

Considerato che:

- in data 27 novembre 2023, con d.g.r. n. XII/1445 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione CARIPLLO per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo per il triennio 2023/2025, sottoscritto da entrambi i partner e agli atti della D.G. Cultura, che prevede tra gli interventi prioritari il sostegno alle residenze artistiche;
- con d.g.r. n. XII/4223 del 15 aprile 2025 è stato prorogato l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione CARIPLLO per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo, di cui alla d.g.r. n. XII/1445 del 27 novembre 2023, fino al 31 dicembre 2027, ferme restando tutte le altre disposizioni;

Considerato che Fondazione CARIPLLO ha manifestato il proprio interesse a sostenere i progetti di residenze artistiche degli artisti nei territori nell'ambito dell'accordo di collaborazione sopra citato;

Considerato che Regione Lombardia intende sostenere progetti di residenze artistiche per il triennio 2025/2027 attraverso contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie per complessivi € 357.600,00 così suddivise:

- Bilancio 2025 capitolo di spesa cap. 5.02.104.12083 € 124.200,00
- Bilancio 2026 capitolo di spesa cap. 5.02.104.12083 € 87.000,00
- Bilancio 2027 capitolo di spesa cap. 5.02.104.12083 € 146.400,00;

Considerato che è stata richiesta una variazione di bilancio relativamente al cofinanziamento statale per le attività 2025 da appostare sui cap. 2.0101.01.10987 in entrata e 5.02.104.10988 in uscita, di cui € 123.300,00 sul Bilancio 2025 e € 13.700,00 sul Bilancio 2026;

Verificato che la dotazione finanziaria per le residenze degli artisti nei territori potrà essere incrementata dal contributo assegnato da Fondazione CARIPLO nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo;

Ritenuto pertanto di:

- approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione dei bandi per l'individuazione del centro di residenza e la selezione dei progetti di residenze di artisti nei territori ai sensi dell'art. 47 decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463, così come indicato negli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- demandare al dirigente competente l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi di quanto previsto nell'accordo compresa l'adozione dell'avviso pubblico per la selezione dei progetti di residenze artistiche secondo le linee guida allegate allo schema dell'accordo e quanto definito dagli artt. 4, 5, 6 e 7 dell'intesa;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023;
- le Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19/02 e 25 marzo 2015;
- le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, approvate dal coordinamento tecnico Stato Regioni e Province autonome in data 18 aprile 2017;
- la d.g.r.n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023-2025»;
- la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 31 gennaio 2023 - con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2023- 2025», registrata con numero SA.106247;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) che specifica:

- al punto 2.6 Considerato 34 e 35 - alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un'attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato;
- al punto 6.3 Considerato 197 - le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischiano di incidere sugli scambi tra gli Stati membri;

Tenuto conto che il contributo pubblico intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le co-

munità che li abitano, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;

Considerato che le eventuali entrate derivate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi delle residenze;

Valutato, a seguito di specifico vaglio da parte della dirigente competente, che, in coerenza con quanto previsto dalla d.g.r.n. XI/7813 del 23 gennaio 2023 e con quanto indicato nei capitoli 2.6 e 6.3 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), le attività di residenza che saranno finanziate non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato, in quanto di rilevanza non economica o che non incidono, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati membri poiché le attività stesse sono finalizzate a sostenere la creazione artistica e l'accompagnamento nel percorso di crescita degli artisti, anche attraverso la relazione con le comunità locali e favorendo la promozione di territori svantaggiati sul versante dell'offerta culturale;

Ritenuto di pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati A, B e C ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e comprensivo degli allegati B e C sul portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di programma interregionale triennale 2025/2027 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'art. 47 decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463 tra la Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia e la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto)

2. di delegare il Direttore Generale della D.G. Cultura alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto;

3. di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione dei bandi per l'individuazione del centro di residenza e la selezione dei progetti di residenze di artisti nei territori ai sensi dell'art. 47 decreto ministeriale 23 dicembre 2024, rep. 463, così come indicato negli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

4. di stanziare le risorse finanziarie pari a € 357.600,00:

- Bilancio 2025 capitolo di spesa cap. 5.02.104.12083 € 124.200,00
- Bilancio 2026 capitolo di spesa cap. 5.02.104.12083 € 87.000,00
- Bilancio 2027 capitolo di spesa cap. 5.02.104.12083 € 146.400,00

5. di demandare alla dirigente competente l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi di quanto previsto nell'accordo compresa l'adozione dell'avviso pubblico per la selezione dei progetti di residenze artistiche sulla base del modello concordato, dei principi, delle finalità, e delle linee guida allegate allo schema dell'accordo di programma interregionale dove sono stati individuati i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione;

6. di pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati A, B e C ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e comprensivo degli allegati B e C sul portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B**

TITOLO MISURA	<b>REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI RESIDENZE ARTISTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 REP. 463 – CENTRO DI RESIDENZA – PER IL TRIENNIO 2025/2027</b>
---------------	--

FINALITÀ	<p>Regione Lombardia partecipa al progetto interregionale triennale 2025-2027 sulle residenze in attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, che prevede interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda.</p> <p>Per Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.</p> <p>I criteri, di seguito indicati, hanno la finalità di definire gli ambiti e le modalità di predisposizione di un bando secondo le linee guida allegate all'Accordo di programma interregionale triennale 2025/2027 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 tra la Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia e la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura per l'individuazione del Centro di Residenza per il triennio 2025/2027.</p>
PRSS XII LEGISLATUR.	Pilastro 6 con l'obiettivo strategico 6.1.2 Sostenere il sistema culturale lombardo
SOGGETTI BENEFICIARI	I Centri di residenza sono luoghi in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza Raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere

il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare un progetto come Centro di residenza (di seguito CdR) devono rispettare quanto di seguito elencato.

Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I CdR devono essere costituiti da Raggruppamenti di soggetti professionali. Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rappresenterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento potrà essere regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 500.000,00.

In caso di assegnazione del contributo, il raggruppamento dovrà adottare un sistema di tracciabilità tale da garantire la riconducibilità delle spese alle attività del CdR. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare di:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;</li> <li>• avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;</li> <li>• essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.</li> </ul> <p><u>Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.</u> Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza.</p> <p><u>Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR</u> Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della Regione o Provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2025/2027, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.</p> <p>Il proponente deve inoltre dimostrare di avere la gestione diretta o la disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;</li> <li>• spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;</li> <li>• foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.</li> </ul> <p>Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.</p> <p>Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.</p> <p><u>Struttura organizzativa del CdR</u> Il CdR deve disporre di una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure aventi la seguente esperienza, risultante dal curriculum professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;</li> <li>• una figura impiegata nel ruolo tecnico con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;</li> <li>• una o più figure impiegate nel ruolo artistico con un'esperienza lavorativa almeno quinquennale.</li> </ul> <p>Il CdR deve garantire tutor qualificati all'interno della struttura organizzativa o reperiti ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.</p> <p><u>Esclusioni e condizioni relative al partenariato</u> Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di</p>
--	---

	<p>Rilevante Interesse Danza, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.</p> <p>I soggetti potranno presentare domanda sia singolarmente per 'Artisti nei territori' sia come componenti di un raggruppamento per i "Centri di Residenza.</p> <p>Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Artisti nei territori.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	E' prevista una dotazione complessiva di € 216.000,00 per le attività 2025, di cui € 100.200,00 di risorse regionali e € 115.800,00 quale cofinanziamento del Ministero della Cultura.
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>La dotazione per le attività 2025 trova copertura economica sui seguenti capitoli di bilancio:</p> <p>€ 194.400,00 a valere sul Bilancio 2025  cap. 5.02.104.12083 € 90.180,00  cap. 5.02.104.10988 € 104.220,00 (a seguito di variazione di bilancio)</p> <p>€ 21.600,00 a valere sul Bilancio 2026  cap. 5.02.104.12083 € 10.020,00  cap.5.02.104.10988 € 11.580,00 (a seguito di variazione di bilancio)</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non aiuto
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p><b>Attività di residenza</b></p> <p>I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>in ciascun anno del triennio il CdR deve accogliere in residenza non meno di otto diversi artisti o compagini, dei/delle quali almeno due devono essere individuati con le caratteristiche di cui al punto e);</li> <li>ogni soggetto ospitato, che sia singolo o una compagine, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore dieci giorni, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;</li> <li>il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;</li> <li>oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.</li> </ol> <p>Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività,</p>

	<p>le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;</p> <p>e) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare, attraverso la realizzazione di residenze "trampolino".</p>										
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario non potrà essere superiore al 80% del totale del costo del progetto. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 20% del totale del costo del progetto.</p> <p>L'Intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.</p>										
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p><u>Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza</u></p> <p>Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:</p> <p>a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%. Compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.</p> <p>b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%;</p> <p>c) costi generali: massimo 25%.</p>										
<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>	<p>Entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il dirigente competente della DG Cultura approverà il bando attuativo.</p> <p>Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi e Servizi.</p>										
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi e Servizi.</p>										
<p>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Le valutazioni verranno effettuate nel rispetto dei seguenti parametri:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Elementi di valutazione del soggetto/i</b></th> <th><b>Punteggi - valori</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) da curriculum</td> <td>Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima</td> </tr> <tr> <td>Profilo qualitativo dei partner associati</td> <td>Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima</td> </tr> <tr> <th><b>Elementi di valutazione del progetto</b></th> <th><b>Punteggi - valori</b></th> </tr> <tr> <td>Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza</td> <td>Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Elementi di valutazione del soggetto/i</b>	<b>Punteggi - valori</b>	Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) da curriculum	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima	Profilo qualitativo dei partner associati	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima	<b>Elementi di valutazione del progetto</b>	<b>Punteggi - valori</b>	Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona
<b>Elementi di valutazione del soggetto/i</b>	<b>Punteggi - valori</b>										
Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) da curriculum	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima										
Profilo qualitativo dei partner associati	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima										
<b>Elementi di valutazione del progetto</b>	<b>Punteggi - valori</b>										
Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona										

		Valutazione ottima
	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Profilo qualitativo delle competenze dei tutor riconosciute in ambito nazionale ed internazionale in riferimento ai progetti presentati	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Tipologia di azioni di tutoraggio e di curatela nei confronti dei progetti artistici	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso attraverso la realizzazione di almeno due residenze "trampolino"	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Coerenza delle modalità di selezione degli artisti (inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore ) rispetto al percorso di tutoraggio e curatela	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale...	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema regionale, e nazionale e internazionale dello spettacolo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
	Caratteristiche degli spazi a disposizione	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
L'istruttoria e la valutazione delle domande presentate saranno effettuate attraverso un procedimento a graduatoria mediante valutazione comparata nella quale verranno verificate le condizioni di ammissibilità e gli elementi		

	<p>di valutazione per l'individuazione del Centro di Residenza in Lombardia per il triennio 2025/2027.</p> <p>Il procedimento di valutazione, individuazione del Centro di Residenza e di concessione del contributo si concluderà entro 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura del bando.</p> <p>Le valutazioni effettuate verranno esaminate ed approvate da apposito Nucleo di Valutazione.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con proprio atto stabilirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'individuazione del Centro di Residenza in Lombardia per il triennio 2025/2027;</li> <li>• l'importo concesso al Centro di Residenza per le attività riferite all'annualità 2025;</li> <li>• i progetti ammissibili ma non individuati come Centro di residenza;</li> <li>• i progetti non ammissibili.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% del contributo concesso, entro 60 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo e di presentazione del modulo di accettazione del contributo;</li> <li>• 10% del contributo concesso, entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura competente.</li> </ul>

## ALLEGATO C

TITOLO MISURA	<b>REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI RESIDENZE ARTISTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 rep. 463 – ARTISTI NEI TERRITORI – PER IL TRIENNIO 2025/2027</b>
---------------	--

FINALITÀ	<p>Regione Lombardia partecipa al progetto interregionale triennale 2025-2027 sulle residenze in attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, che prevede interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda.</p> <p>Per Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.</p> <p>I criteri, di seguito indicati, hanno la finalità di definire gli ambiti e le modalità di predisposizione di un bando secondo le linee guida allegate all'Accordo di programma interregionale triennale 2025/2027 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'Intesa prevista dall'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 tra la Direzione Generale Cultura di Regione Lombardia e la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura per l'individuazione delle residenze di Artisti nei Territori per il triennio 2025/2027.</p>
PRSS XII LEGISLATUR.	Pilastro 6 con l'obiettivo strategico 6.1.2 Sostenere il sistema culturale lombardo
SOGGETTI BENEFICIARI	Le Residenze per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze,

	<p>nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.</p> <p>I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori, devono rispettare quanto di seguito elencato.</p> <p><u>Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili</u> I progetti devono essere presentati da soggetti comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.</p> <p><u>Affidabilità e solidità economica</u> La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dal bilancio annuale, deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 100.000,00.</p> <p>Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.</p> <p><u>Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.</u> Il soggetto proponente deve attestare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;</li> <li>• avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;</li> <li>• essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.</li> </ul> <p><u>Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo</u> Il soggetto proponente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.</p> <p>La documentazione dovrà dimostrare la sua piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la sua piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria.</p> <p><u>Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi</u> Il soggetto proponente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede. Il soggetto proponente deve inoltre dimostrare di avere in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uno spazio attrezzato con relativa agibilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;</li> <li>• spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;</li> <li>• foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.</li> </ul>
--	---

	<p>Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.</p> <p><u>Struttura organizzativa</u></p> <p>Il soggetto proponente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure:</p> <p>amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.</p> <p>Deve essere garantita la presenza di un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperito ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.</p> <p><u>Soggetti non ammissibili</u></p> <p>Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza.</p> <p>I soggetti potranno presentare domanda sia singolarmente per 'Artisti nei territori' sia come componenti di un raggruppamento per i "Centri di Residenza.</p> <p>Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Artisti nei territori.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>E' prevista una dotazione complessiva per le attività relative all'anno 2025 di € 59.000,00, di cui € 37.800,00 di risorse regionali e € 21.200,00 quale cofinanziamento del Ministero della Cultura.</p> <p>Tale somma potrà essere incrementata dal contributo assegnato da Fondazione Cariplo nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>La dotazione trova copertura economica sui seguenti capitoli di bilancio:</p> <p>€ 53.100,00 a valere sul Bilancio 2025  cap. 5.02.104.12083 € 34.020,00  cap. 5.02.104.10988 € 19.080,00 (a seguito di variazione di bilancio)</p> <p>€ 5.900,00 a valere sul Bilancio 2026  cap. 5.02.104.12083 € 3.780,00  cap 5.02.104.10988 € 2.120,00 (a seguito di variazione di bilancio)</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non aiuto
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p><u>Attività di residenza</u></p> <p>I requisiti minimi per svolgere progetti di "Residenze per Artisti nei Territori" sono i seguenti:</p> <p>a) il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini per annualità;</p> <p>b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a dieci giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di</p>

	<p>esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;</p> <p>c) devono essere garantite un numero minimo di 45 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;</p> <p>d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.</p>						
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo di Regione Lombardia concesso ai Soggetti beneficiari non potrà essere superiore al 80% del totale del costo del progetto. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 20% del totale del costo del progetto.</p> <p>L'Intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.</p>						
SPESE AMMISSIBILI	<p>Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori</p> <p>Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%. compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.</li> <li>b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%</li> <li>c) costi generali: massimo 25%.</li> </ul>						
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<p>Entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il dirigente competente della DG Cultura approverà il bando attuativo.</p> <p>Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi e Servizi.</p>						
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi e Servizi.</p>						
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le valutazioni verranno effettuate nel rispetto dei seguenti parametri:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i><b>Elementi di valutazione del soggetto</b></i></th> <th style="text-align: left;"><i><b>Punteggi - valori</b></i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                     Profilo qualitativo del soggetto proponente (da curriculum)                 </td> <td>                     Valutazione scarsa                      Valutazione discreta                      Valutazione buona                      Valutazione ottima                 </td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><i><b>Elementi di valutazione del progetto</b></i></th> <th style="text-align: left;"><i><b>Punteggi - valori</b></i></th> </tr> </tbody> </table>	<i><b>Elementi di valutazione del soggetto</b></i>	<i><b>Punteggi - valori</b></i>	Profilo qualitativo del soggetto proponente (da curriculum)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima	<i><b>Elementi di valutazione del progetto</b></i>	<i><b>Punteggi - valori</b></i>
<i><b>Elementi di valutazione del soggetto</b></i>	<i><b>Punteggi - valori</b></i>						
Profilo qualitativo del soggetto proponente (da curriculum)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima						
<i><b>Elementi di valutazione del progetto</b></i>	<i><b>Punteggi - valori</b></i>						

Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze dei tutor	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Tipologia di azioni svolte dai tutor e di azioni di curatela nei confronti dei progetti artistici	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
L'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Caratteristiche degli spazi a disposizione	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (a titolo esemplificativo e non	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

	esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale,...)		
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'istruttoria e la valutazione delle domande presentate saranno effettuate attraverso un procedimento a graduatoria mediante valutazione comparata nella quale verranno verificate le condizioni di ammissibilità e gli elementi di valutazione per l'individuazione degli Artisti nei Territori in Lombardia per il triennio 2025/2027.</p> <p>Il procedimento di valutazione, l'individuazione degli Artisti nei Territori e di concessione di contributi si concluderà entro 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura del bando.</p> <p>Le valutazioni effettuate verranno esaminate ed approvate da apposito Nucleo di Valutazione.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con proprio atto stabilirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'individuazione degli Artisti nei Territori in Lombardia per il triennio 2025/2027;</li> <li>▪ l'importo concesso agli Artisti nei Territori per le attività relative all'annualità 2025;</li> <li>▪ i progetti ammissibili ma non individuati come Artisti nei Territori;</li> <li>▪ i progetti non ammissibili.</li> </ul> <p>Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 90% del contributo concesso, entro 60 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo e di presentazione del modulo di accettazione del contributo;</li> <li>▪ 10% del contributo concesso, entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura competente.</li> </ul>		

**D.g.r. 22 luglio 2025 - n. XII/4470**  
**Indicazioni per le attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa. Termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città metropolitana di Milano per l'anno scolastico 2026/2027**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*» ed, in particolare, l'articolo 138, che assegna alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997*»;
- il d.p.r. n. 275 del 8 marzo 1999 «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997*»;
- il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, «*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del Sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*», che inserisce il Sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del Sistema educativo di istruzione e formazione;
- il d.p.r. n. 81 del 20 marzo 2009 «*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- il d.p.r. n. 89 del 20 marzo 2009, «*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- i d.p.r. n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 nonché n. 92 del 24 maggio 2018, concernenti, rispettivamente, i regolamenti di riordino degli Istituti tecnici e dei Licei e degli Istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- il decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, che recepisce l'accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR), riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005;
- il d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 «*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 e s.m.i.e, in particolare, l'articolo 19;
- i decreti interministeriali del 24 aprile 2012 - che definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei Percorsi degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici, negli spazi di flessibilità previsti - e le relative *Linee guida* approvate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca il 1° agosto 2012;
- il d.p.r. n. 263 del 29 ottobre 2012 «*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;
- il d.p.r. n. 52 del 5 marzo 2013 «*Regolamento di organizzazione dei Percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del Sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89*»;
- il d.l. n. 104 del 12 settembre 2013 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 9 novembre 2013, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca - e, in particolare, l'articolo 12, che inserisce il comma 5-ter all'articolo 19 del d.l. n. 98/2011 e prevede:
  - dall'anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo accordo in sede di conferenza Unificata;
  - le Regioni procedono al dimensionamento sulla base del predetto accordo;
  - fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-bis, dello stesso d.l. n. 98/2011;
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 «*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 85, che ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete scolastica, oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015, «*Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» ed i decreti legislativi n. 61 del 13 aprile 2017, «*Revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*» e n. 65 del 13 aprile 2017 «*Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- il decreto interministeriale 17 maggio 2018 «*Criteri generali per favorire il raccordo tra il Sistema dell'Istruzione professionale e il Sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale nel rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale*»;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 92 del 24 maggio 2018 «*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018, di recepimento dell'accordo in conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018 (rep. atti n. 100/CSR), relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 56 del 7 luglio 2020, di recepimento dell'accordo in conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 (rep. atti n. 155/CSR), riguardante l'integrazione e la modifica del repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche ed i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 ed, in particolare, il punto 7;
- l'accordo in conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 dicembre 2019 (rep. atti n.19/210/CR10/C9) riguardante l'approvazione della tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto del 7 gennaio 2021 di recepimento dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10 settembre 2020 (rep. atti n. 156), relativo alla definizione delle fasi di passaggio tra i percorsi di istruzione professionale ed i percorsi di istruzione e formazione pro-

## Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

fessionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

- il decreto del 15 febbraio 2024, n. 58 «Regolamento recante la rimodulazione dell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92, concernente la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché l'integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'allegato 2 del suddetto decreto»;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito n. 118 del 12 giugno 2024 «Schema di decreto di adozione delle Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61»;
- la legge n. 206 del 27 dicembre 2023, «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ed in particolare l'articolo 18 che ha previsto, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, l'istituzione del percorso liceale del made in Italy, a partire dall'a. s. 2024/2025;
- la legge 8 agosto 2024, n. 121 «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;
- la legge 79/2025 convertita con decreto-legge 45 del 2025 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026» ed in particolare l'art. 1 comma 1 lettera b) che ha approvato la riforma dell'ordinamento dell'Istruzione tecnica a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e introdotto vincoli relativi al numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado attivabili;
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 557, che ha introdotto i commi 5-quater, 5-quinques e 5-sexies all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, disponendo che, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del Sistema scolastico prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei Servizi generali ed amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti - su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali - con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo accordo in sede di conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento e che, decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito procede all'adozione del decreto entro il 30 giugno»;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 con cui sono stati determinati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi per gli aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
- il d.l. 31 dicembre 2024, n. 208 «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2025, n. 20 che ha anticipato al 31 ottobre il termine entro il quale le Regioni devono provvedere all'approvazione del dimensionamento scolastico;
- il d.l. n. 124 del 30 giugno 2025 che ha approvato l'aggiornamento dei criteri individuati per l'anno scolastico 2026/2027, assegnando a Regione Lombardia un contingente organico di dirigenti scolastici e delle posizioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (funzionari di elevata qualificazione) pari a 1108.

Richiamate:

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul Sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lom-

bardia» - come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 - ed, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7 che attribuiscono:

- alla Regione, competenze in merito alla definizione degli indirizzi e dei criteri di programmazione nonché l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete Scolastica e dell'offerta formativa del Sistema di istruzione e formazione;
- a Provincie e Comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- la legge regionale n. 19 dell'8 luglio 2015, «Riforma del Sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)» ed, in particolare, l'articolo 2, con il quale si confermano in capo alle Provincie le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Richiamati gli atti regionali relativi all'ordinamento dell'leFP:

- il decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)»;
- il decreto del 28 febbraio 2014, n. 7214 «Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di II ciclo»;
- il d.d.g. n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale Regione Lombardia ha recepito l'accordo relativo all'integrazione ed alla modifica del repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche ed i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato in conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019;
- la d.g.r. n. 3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», che approva il repertorio ed i format degli attestati e che stabilisce la sua applicazione a partire dall'anno 2020/2021;
- la d.g.r. n. 4615 del 23 giugno 2025 «Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)» che approva l'aggiornamento del repertorio con decorrenza dall'anno formativo 2026/2027;

Richiamati, altresì, gli atti regionali relativi al piano di organizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche e al piano regionale dei servizi del Sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa:

- la d.g.r. n. 2784 del 15 luglio 2024 «Indicazioni per le attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa. Termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città metropolitana di Milano a.s. 2025/2026»;
- la d.g.r. n. 3492 del 25 novembre 2024 «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026»;
- il d.d.g. n. 19050 del 5 dicembre 2024 «Piano regionale dei servizi del Sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2025/2026»;
- il d.d.g. n. 382 del 15 gennaio 2025 «Approvazione del Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026 di cui alla d.g.r. 3492 del 25 novembre 2024: presa d'atto delle modifiche al piano provinciale della rete scolastica della provincia di Cremona per l'anno 2025/2026»;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 10 del d.l. n. 127 del 2023 con cui è stato espressamente previsto che «I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio

2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.»;

- l'andamento demografico rilevato sulla base della serie ISTAT 2023-2080 - con riferimento alla stima della popolazione studentesca ed alla stima della popolazione residente 3-18 anni al momento disponibile - evidenzia una incidenza del calo demografico nel periodo temporale in analisi meno significativa rispetto ai valori posti come base di calcolo per la definizione del citato d.l. n. 127 del 2023, con relativa riduzione del tasso di denatalità;
- il comma 5-quater dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;
- in sede di conferenza unificata del 29 maggio 2025 non è stato raggiunto l'accordo ai sensi dell'art. 19, comma 5 - quater, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, recante l'aggiornamento dei criteri di cui al decreto 30 giugno 2023, n. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'a.s. 2026/27, ex art. 1, c. 557, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
- a seguito del mancato accordo in conferenza unificata, come previsto dall'articolo 19, comma 5-*quinquies*, del d.l. n. 98/2011, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato, il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, con il quale ha approvato l'aggiornamento dei criteri di cui al decreto 30 giugno 2023, n. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/27;

Preso atto che il sopra citato decreto interministeriale n. 124/2025 ha assegnando per l'anno scolastico 2026/2027 a Regione Lombardia un contingente organico di dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) pari a 1108.

Rilevata l'esigenza proseguire il percorso di consolidamento della programmazione della rete scolastica regionale, confermandone i principi generali e definendo criteri omogenei per l'intero territorio regionale, al fine di fornire le indicazioni attuative alle Amministrazioni provinciali ed alla Città metropolitana di Milano per la programmazione dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, connessa e correlata all'organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dei Servizi di istruzione e formazione sul territorio regionale per l'anno scolastico 2026/2027, secondo quanto dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuta congrua la data del 17 ottobre 2025 quale termine ultimo per l'invio, da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Milano, dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono state sentite le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Milano, l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ed ANCI Lombardia;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale;

Richiamata altresì la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali 9 in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le indicazioni per le attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027;

2. di stabilire la data del 17 ottobre 2025 quale termine ultimo per l'invio, da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città

metropolitana di Milano, dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL, nonché sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A****INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA ED ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA – ANNO SCOLASTICO 2026/2027.****Premessa**

Con D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (art. 138). I compiti relativi alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di pianificazione, sono state delegate alle Province, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione (art. 139).

La legge n. 56 del 7 aprile 2014 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni*", all'articolo 1, comma 85, ha confermato in capo alle Province la funzione di programmazione provinciale della Rete scolastica; analogamente, con la legge regionale n. 19 del 8 luglio 2015 "*Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)*", Regione Lombardia ha confermato in capo alle Province lombarde le funzioni che risultavano già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Regione Lombardia, quindi, ha confermato l'assetto di competenze definito dall'articolo 6 della legge regionale n. 19/2007, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 30/2015, ed ha inteso rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli Enti locali, nonché delle Parti economiche e sociali, nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle risorse, siano esse economiche ovvero organizzative, importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.

Regione Lombardia promuove un quadro istituzionale affinché la Scuola sia:

- a) adeguata ed aggiornata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto;
- b) nodo di una Rete culturale e sociale che si estende all'intera comunità in tutti i momenti della giornata, per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

**1. Indicazioni di carattere generale**

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei *Piani provinciali per l'organizzazione della Rete scolastica* ed alla definizione dei *Piani provinciali dei servizi*, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

La programmazione e lo sviluppo del Sistema di Istruzione e Formazione deve innanzitutto ispirarsi ai principi delineati dalla legge regionale n. 19/2007: centralità della persona,

funzione educativa della famiglia, libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai Percorsi, libertà di insegnamento e valorizzazione delle professioni educative, autonomia delle Istituzioni scolastiche e formative, parità dei Soggetti accreditati che erogano i servizi.

Il Sistema educativo, dunque, deve essere in grado di ridefinire le proprie strategie e metodologie di insegnamento, le relazioni fra docente e studente, gli spazi e gli ambienti educativi, al fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo, collaborativo ed intenzionale.

Occorre garantire l'eccellenza e l'equità del Sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli Enti territoriali e le Autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle diverse componenti del Sistema educativo con l'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscano l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

In ragione di tali principi, l'organizzazione della Rete scolastica e la programmazione dell'Offerta formativa devono essere mirate allo sviluppo della persona ed al successo formativo, adeguate alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, orientate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

Devono, inoltre, favorire l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi Cicli di Istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra Istituzioni scolastiche, Enti e Centri di formazione professionale, Poli tecnico-professionali, Fondazioni ITS, Università e sistema produttivo;
- garantire ai diversi territori ed alle comunità locali un'Offerta ricca ed articolata di opportunità, in modo da favorire il diritto all'Istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocuzione tra Enti locali, Istituzioni scolastiche e formative e partenariato istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio Percorsi ed Indirizzi che offrano reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della Rete e della sua Offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'*Anagrafe Nazionale degli Studenti*, sia in relazione all'analisi ed all'interpretazione dei dati statistici.

## **2. Dimensionamento della Rete scolastica**

Il dimensionamento scolastico è un processo che riguarda le istituzioni scolastiche ovvero le entità amministrative dotate di autonomia didattica, organizzativa e gestionale.

L'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 - prevede al comma 5 ter la competenza delle regioni a provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico in seguito all'Accordo in sede di Conferenza unificata sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, e all'adozione

del relativo decreto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Regione Lombardia approva il proprio *Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche* sulla base di quanto previsto nei Piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal DPR n. 233 del 18 giugno 1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate, i criteri stabiliti con il decreto interministeriale 127/2023 sotto richiamato e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni – che hanno la competenza ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del DLgs n. 112/1998 per quanto attiene al dimensionamento delle Scuole dell'infanzia e del primo Ciclo di Istruzione – e previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, delle Istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli Organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i Soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

Le modifiche normative introdotte con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, commi 557 e 558) hanno dato avvio alla riorganizzazione del Sistema scolastico prevista dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, con la modifica dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011) e con l'inserimento, dopo il comma 5-ter, dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, successivamente modificato con l'art. 9-bis, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025 n. 20.

In particolare, il comma 5-quater, così come modificato dal sopra richiamato decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, stabilisce che – a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 – i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e per la sua distribuzione tra le Regioni saranno definiti su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997), da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto interministeriale, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".

## 2.1 Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del Sistema scolastico prevista nel PNRR – secondo quanto indicato dall'articolo 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, modificato dalla legge n. 197/2022 – con

decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 sono stati approvati i criteri per la definizione della consistenza complessiva del contingente organico dei DS e DSGA per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 nonché la sua distribuzione tra le regioni.

Tali criteri sono stati definiti tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Sulla base di tali criteri e nel limite dei contingenti annuali indicati nel decreto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.

Il decreto interministeriale n.127/2023 stabilisce, inoltre, che:

- per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente;
- I criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.

In considerazione dell'andamento demografico rilevato sulla base della Serie ISTAT 2023-2080 - con riferimento alla Stima della popolazione studentesca ed alla Stima della popolazione residente 3-18 anni al momento disponibile – che evidenzia una incidenza del calo demografico nel periodo temporale in analisi meno significativa rispetto ai valori posti come base di calcolo per la definizione del citato DI n. 127 del 2023 con relativa riduzione del tasso di denatalità, il Ministero dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025 ha approvato l'aggiornamento dei criteri individuati per l'anno scolastico 2026/2027, assegnando a Regione Lombardia un contingente organico di dirigenti scolastici e delle posizioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (funzionari di elevata qualificazione) pari a 1108.

In linea generale, la nuova Rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo un'attenzione particolare all'effettiva capacità dei Plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento ed orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della Rete dovrà, pertanto, essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'Istruzione;
- della tendenza demografica, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna Istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Le valutazioni in merito all'assetto delle Istituzioni scolastiche considerano:

- a. l'assetto delle Istituzioni Scolastiche, ovvero la distribuzione territoriale della Rete delle Scuole di I e II Ciclo;
- b. l'organico di diritto delle Istituzioni Scolastiche negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
- c. l'andamento e la previsione della popolazione scolastica di ciascuna Istituzione scolastica;
- d. le modificazioni di assetto intervenute nell'ultimo triennio;
- e. le caratteristiche fisiche dei territori, con particolare riferimento alle situazioni di disagio ed isolamento.

Al fine di proseguire nel processo di riorganizzazione del Sistema scolastico avviato l'anno scolastico 2024/2025, come previsto dalla legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 557), è necessario portare avanti il graduale processo di revisione delle Autonomie, che coinvolge prioritariamente le Istituzioni scolastiche con una popolazione scolastica inferiore ai 600 alunni (400 alunni per le Istituzioni scolastiche ubicate nei Comuni montani), sulla base dei dati dell'organico di diritto forniti dall'USR riferiti agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Sulla scorta di quanto previsto dal decreto interministeriale n. 127/2023, così come aggiornato dal decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, per l'anno scolastico 2026/2027, la programmazione provinciale della Rete scolastica dovrà dunque attenersi ai criteri individuati da Regione Lombardia, come di seguito definiti.

Le Istituzioni che sono considerate speciali in base alla normativa vigente nonché gli Istituti di Educazione riconosciuti ai sensi degli articoli 203 e 204 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, (Convitti nazionali ed Educandati statali) hanno diritto all'assegnazione del DS e del DSGA<sup>1</sup>, indipendentemente dal rispetto dei criteri sottoindicati, sempre nel limite d'organico fissato dal contingente regionale.

Considerato che il contingente d'organico DS e DSGA assegnato a Regione Lombardia con il citato DI n. 124/2025, per l'anno scolastico 2026/2027 risulta pari a 1108, ai fini dell'assegnazione alle Istituzioni scolastiche del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi con incarico di titolarità – e del conseguente riconoscimento dell'Autonomia scolastica – si procederà secondo il seguente ordine di priorità:

1. in continuità con la normativa previgente e con le indicazioni approvate per l'anno scolastico 2025/2026, sarà riconosciuta l'Autonomia a tutte le Istituzioni la cui popolazione scolastica – nell'anno scolastico 2025/2026 – raggiunge la soglia dei 600 alunni (400 alunni per le Istituzioni scolastiche ubicate nei Comuni montani);
2. riconoscimento dell'Autonomia alle Istituzioni scolastiche che non raggiungono le soglie prescritte, ma che si trovano in un territorio montano in situazione di particolare isolamento, alle Istituzioni scolastiche situate nel cratere del sisma 2012 e oggetto di sostanziali interventi di ristrutturazione edilizia ovvero le Istituzioni scolastiche ubicate in enclaves, al di fuori della Provincia di riferimento;
3. riconoscimento dell'Autonomia ai Convitti annessi alle Istituzioni scolastiche che non rientrano tra gli Istituti educativi di cui al decreto legislativo n. 297/1994;
4. riconoscimento dell'Autonomia alle Istituzioni che si sono discostate (anche significativamente) dalla soglia stabilita al punto 1 nell'anno scolastico 2025/2026 e/o nel precedente anno scolastico 2024/2025.

---

<sup>1</sup> Con riferimento agli Istituti di educazione, nessun elemento di natura legislativa è intervenuto a mutare quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del DPR n. 233 del 18 giugno 1998, secondo il quale tali Istituti sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico. Tale assunto è stato ribadito dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR con nota n. 13424 del 14 dicembre 2005, a seguito di quanto precisato sull'argomento in questione dal TAR Lazio, con sentenza n. 07586/2013.

Ai fini della revisione dell'assetto della Rete scolastica sulla base dei criteri sopra richiamati, per la definizione dei Piani relativi all'anno scolastico 2026/2027, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno avviare le concertazioni territoriali utili a realizzare gli interventi necessari a garantire il rispetto del limite del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA assegnato a Regione Lombardia (1108).

In particolare, dovranno essere calendarizzati tutti gli incontri necessari alla realizzazione di interventi di:

- fusione tra Istituzioni scolastiche: le azioni di fusione tra Istituzioni Scolastiche sono quelle che prevedono l'unione tra due o più Istituzioni scolastiche, comprensive dei rispettivi punti di erogazione;
- trasformazione di Istituzioni Scolastiche: le azioni di trasformazione di Istituzioni Scolastiche sono quelle che prevedono la riorganizzazione di due o più Istituzioni Scolastiche, con una diversa assegnazione di uno o più punti di erogazione.

Per le Scuole dell'infanzia e per quelle del primo Ciclo di istruzione, i suddetti interventi, così come ogni modifica all'assetto degli Istituti comprensivi, sono di competenza dei Comuni.

## **2.2 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)**

Ai sensi del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico ed organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10 aprile 2014 e del numero massimo di CPIA previsto per ogni Provincia dalla DGR n. 479/2013. Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:
  - adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di Istruzione o che non sono in possesso di Titoli di studio di Scuola secondaria superiore;
  - coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del Titolo di studio conclusivo del primo Ciclo di Istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di Istruzione;
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I Piani provinciali devono individuare la Rete territoriale presso cui l'Offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo ed il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle *Linee Guida* del MIUR per il passaggio al nuovo Ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 3 della legge n. 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

## **3. Programmazione dell'Offerta scolastica e formativa di II Ciclo**

La programmazione dell'Offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento, che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e della tendenza demografica nonché della

logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari.

Al fine di garantire un'Offerta formativa di secondo Ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- condivisione con le Autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con le sue articolazioni territoriali, con gli eventuali Organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali, laddove presenti;
- adeguata distribuzione sul territorio, tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre Province ed alla Città Metropolitana di Milano;
- completezza e complementarità dei Percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di Offerta già presenti presso altre Istituzioni;
- connessione con i Soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali;
- eliminazione delle Offerte "silenti", che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi Percorsi;
- integrazione con l'Offerta terziaria di carattere accademico e non accademico.

Per garantire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza, un nuovo Corso di studio potrà essere in ogni caso autorizzato qualora vi sia una disponibilità adeguata di spazi (aule, laboratori, palestre), idonea a soddisfare le esigenze del nuovo indirizzo e dei Corsi già avviati, in una prospettiva di sostenibilità in funzione della durata del Percorso richiesto, tenendo anche conto dello sviluppo dei corsi già attivi.

Le Province e la Città metropolitana di Milano avranno cura di indicare nei provvedimenti di approvazione dei propri Piani dell'Offerta formativa i criteri utilizzati a supporto delle decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo Piano anche i Percorsi cosiddetti "autofinanziati", intendendo come tali i Percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

La DGR n. 1177 del 28 gennaio 2019 *"Programmazione del Sistema unitario di Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/20"* sancisce il superamento della distinzione tra Percorsi ordinamentali e duali, in favore di un Sistema unitario, capace di garantire la stessa potenziale efficacia dei Percorsi nel raggiungimento degli obiettivi regionali e di proporsi come un'opportunità di scelta per i giovani e per le famiglie.

Si invitano pertanto Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo Piano dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027 tutto il panorama dei Percorsi erogati dai Centri di Formazione Professionale accreditati (duali ed ordinamentali) e dalle Istituzioni scolastiche, fornendo così una mappatura completa dell'Offerta presente sul territorio regionale.

### **3.1 Licei scientifici ad indirizzo sportivo**

In coerenza con quanto indicato nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0023220.01-12-2016) del 1° dicembre 2016, nella programmazione dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027 è possibile inserire nuovi Percorsi di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo. A tal fine, le Province

e la Città Metropolitana di Milano dovranno accertare che le Istituzioni scolastiche interessate posseggano l'assetto organizzativo di cui al DPR n. 52 del 5 marzo 2013 nonché idonee dotazioni strutturali esistenti alla data di approvazione dei Piani provinciali e che tale Offerta sia proposta sul territorio in modo da garantire un'adeguata distribuzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

Resta fermo che compete all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ogni valutazione in ordine alla sussistenza di risorse in organico sufficienti per il concreto avvio di tali Percorsi.

Salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, solitamente riportate all'interno della circolare annuale relativa alle iscrizioni al nuovo anno scolastico, sarà consentita, anche per l'anno scolastico 2026/2027, l'attivazione di una sola Classe prima per ciascuna Istituzione scolastica interessata. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, potranno comunque vincolare inderogabilmente l'Offerta formativa del Liceo sportivo all'attivazione di una sola sezione.

### 3.2 Licei del Made in Italy

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa per l'anno scolastico e formativo 2026/2027 dovrà programmare i percorsi del Liceo del Made in Italy ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 206 del 27 dicembre 2023 e del relativo DPR 222 del 25 novembre 2024 con il quale è stato approvato il *"Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89"*.

Dall'anno scolastico 2026/2027, il nuovo indirizzo è ordinamentale in forza del DPR 222/2024 sopra richiamato e quindi può essere attivato all'interno di qualsiasi istituto secondario di secondo grado nel rispetto delle dotazioni dell'organico provinciale dell'autonomia e dei vincoli relativi al numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado attivabili, come definito dalla legge 79/2025 di conversione del decreto-legge 45 del 2025, art. 1 comma 1 lettera b).

### 3.3 Istituti professionali

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa dovrà programmare l'Offerta degli Istituti professionali con riferimento agli Indirizzi di studio definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2017 nonché dal regolamento recante la disciplina dei relativi Profili di uscita, adottato con DM n. 92/2018, tenendo in dovuta considerazione le eventuali declinazioni dei Profili, effettuata attraverso l'individuazione del codice ATECO di riferimento, adottate dalle singole Istituzioni scolastiche.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del Sistema e onde evitare una duplicazione ed una sovrapposizione confusiva delle tipologie di Offerta – con relative conseguenze negative di disorientamento dell'utenza – i percorsi di Istruzione professionale quinquennale e di leFP triennale, di quarto anno/quadriennale dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo *"Gestione delle acque e risanamento ambientale"*, nel rispetto di quanto indicato nello schema di regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DLgs n. 61/2017, oggetto dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, l'attivazione di Percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione per l'anno scolastico 2024/2025 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia. Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in Istituti scolastici che presentano un'Offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati. Per consentire a Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi Piani.

### **3.4 Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**

Il Piano provinciale dell'Offerta formativa per la tipologia di offerta professionalizzante dovrà programmare in via ordinaria l'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale facendo riferimento a Figure, Indirizzi e Profili formativi di cui al Repertorio regionale approvato con DGR n. 3192 del 3 giugno 2020 – Allegato A ed alla DGR n. 4615 del 23 giugno 2025 *"Aggiornamento del repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)"* che approva l'aggiornamento del Repertorio con decorrenza dall'anno formativo 2026/2027.

La sopra richiamata DGR 4615/2025 stabilisce, tra l'altro, le indicazioni attuative dei rafforzamenti dei risultati di apprendimento necessari per colmare il divario di competenze iniziali dello standard di Qualifica rispetto a quello di Diploma (ai sensi dell'Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 18 dicembre 2019, repertorio atti 19/210/CR10/C9), esplicitando le competenze, abilità e conoscenze necessarie a garantire la possibilità di confluenza tra la Figura di Qualifica *"Operatore delle produzioni chimiche"* e la Figura di Diploma *"Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione"*. Inoltre, stabilisce che la confluenza al percorso di *"Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione"*, senza previo sviluppo degli apprendimenti, è consentita solo ai discenti che avviano a partire dall'anno formativo 2026/2027 la prima annualità del Profilo regionale *"Operatore degli impianti e delle produzioni chimiche"*.

Inoltre, per effetto di quanto stabilito dalla richiamata DGR 4615/2025, a decorrere dall'Anno Formativo 2026/2027 il percorso quadriennale di *"Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione"*, precedentemente autorizzato in via sperimentale alla Fondazione Giovanni e Irene Cova ETS, potrà essere proposto da tutte le istituzioni formative accreditate.

### **3.5 Programmazione dei percorsi quadriennali delle Filiere formative tecnologico-professionali**

Sulla base di quanto approvato con la Legge 8 agosto 2024, n. 121 *"Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale"* e dei provvedimenti regionali di cui ai decreti n. 1638 del 26 gennaio 2024 e n. 9699 dell'8 luglio 2025, le Province e la Città Metropolitana di Milano sono invitate a favorire la programmazione dei percorsi quadriennali delle Istituzioni formative e delle istituzioni scolastiche statali interessate a realizzare i percorsi legati alla filiera formativa tecnologico – professionale.

I percorsi quadriennali di Istruzione Tecnica, Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale delle reti di filiera sono parte integrante del Piano provinciale dell'Offerta formativa 2026/2027, come tipologia di offerta distinta da quella ordinaria, per le proprie caratteristiche peculiari. L'offerta dei percorsi quadriennali delle reti di filiera non

si presenta come un'opzione sostitutiva dei percorsi ordinari, rappresentando un arricchimento e strutturando maggiormente l'offerta formativa del territorio.

Nelle more della definizione degli Accordi attuativi della L. n. 121/2024 e in considerazione del ritardo dell'emanazione dell'Avviso del MIM per la raccolta delle candidature delle Istituzioni scolastiche, per l'annualità 2026/2027 possono essere inseriti nei Piani provinciali i percorsi di Istruzione e di leFP i cui indirizzi di studio e profili formativi sono già stati validati e rientrano nell'ambito delle reti di filiera formalizzate nelle precedenti annualità 2024/2025 e 2025/2026.

L'attivazione di percorsi quadriennali di filiera non validati nelle precedenti annualità rimane vincolata alla validazione degli stessi da parte del MIM per le tipologie di Istruzione e della Regione per quelle di leFP, nonché alla formalizzazione delle reti in sede di Accordo tra Regione e USR per la Lombardia; come tale, per l'annualità 2026/2027 dovrà avvenire successivamente e con iter procedurale distinto da quello di approvazione del *Piano regionale dei Servizi del Sistema educativo di Istruzione e Formazione*.

### 3.6 Offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

La tipologia di offerta di istruzione e formazione professionale è erogata, in via ordinaria, dalle Istituzioni formative. In via sussidiaria, sulla base di quanto previsto dall'Accordo Territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è possibile l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in regime di sussidiarietà anche da parte degli Istituti Professionali. Il suddetto Accordo, con validità per il ciclo triennale 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026<sup>2</sup>, ha riconfermato tale possibilità, nel rispetto degli standard formativi regionali, per le tipologie di Percorso triennale per il conseguimento della Qualifica professionale, che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di Istruzione nell'ambito del diritto-dovere, e di Percorsi di IV anno e quadriennali per l'acquisizione del Diploma professionale.

Sulla base di quanto previsto all'articolo 7 del citato Accordo Territoriale, i Percorsi di leFP in sussidiaria possono essere erogati anche nell'ambito dell'Istruzione degli adulti.

Anche per quanto riguarda i Percorsi di leFP in offerta sussidiaria, per effetto di quanto stabilito dalla richiamata DGR 4615/2025, a decorrere dall'Anno Formativo 2026/2027 il percorso quadriennale di "Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione", precedentemente autorizzato in via sperimentale alla Fondazione Giovanni e Irene Cova ETS, potrà essere proposto da tutte le istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà

L'Accordo Territoriale ha inoltre riconfermato la possibilità per le Istituzioni formative accreditate di collaborare con le Istituzioni scolastiche per la progettazione dei Percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Considerato che l'Accordo, al punto 9 "Durata", prevede che lo stesso possa essere rinnovato per espressa volontà delle Parti e tenuto conto:

- sia che la revisione della regolamentazione regionale di leFP di cui al decreto n. 12550/2013 e decreto n. 7214/2014 (rispettivamente "Indicazioni regionali leFP" e "Procedure leFP"), finalizzata al recepimento delle innovazioni introdotte a livello nazionale, non è ancora stata avviata;
- sia che, con particolare riferimento all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui alla Legge 121/2024, gli effetti innovativi di quest'ultima

<sup>2</sup> sottoscritto tra le Parti con firma digitale che si è conclusa il 4 agosto 2022.

sull'ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale saranno pienamente inquadrabili solo successivamente all'emanazione della decretazione ministeriale attuativa della citata Legge;

si è valutato che, allo stato dell'arte, non sussistono le condizioni oggettive necessarie per procedere ad una revisione sostanziale dell'Accordo territoriale vigente.

Pertanto, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con DGR n. 4732 del 14 luglio 2025 si è proceduto ad approvare il rinnovo dell'Accordo territoriale vigente, mantenendo il medesimo contenuto ed estendendone la validità per un'ulteriore annualità, ossia per l'anno formativo 2026/2027, salvo ulteriori successive proroghe da adottarsi con le medesime modalità.

Alla luce del rinnovato accordo, come di consueto, anche i Percorsi di leFP erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo Piano dell'Offerta formativa. Le Istituzioni scolastiche dovranno dare evidenza pubblica di tali Percorsi nel proprio Piano Territoriale per l'Offerta Formativa (PTOF), come Offerta distinta da quella quinquennale di Istruzione Professionale.

Oltre a quest'ultimo requisito, si chiede alle Province ed alla Città metropolitana di Milano di precisare alle Istituzioni scolastiche che volessero erogare nuovi Percorsi di leFP in via sussidiaria la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate ai punti 2 e 3 dell'Accordo Territoriale citato in precedenza.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e della fattibilità delle proposte delle Istituzioni scolastiche, propedeutiche alla definizione dell'Offerta formativa. In particolare, dovranno verificare che sia garantita una dotazione strutturale unitaria presso la sede dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei Percorsi.

Le Istituzioni scolastiche che non sono già accreditate e che intendono presentare un'Offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027 dovranno risultare profilate nel sistema informativo regionale; pertanto, dovranno produrre entro il 15 settembre 2025 a Regione Lombardia (e, in copia, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rispetto al possesso dei seguenti requisiti:

- un sistema di contabilità pubblica o per centri di costo e ricavo;
- l'adeguamento alle previsioni di cui alla legge n. 190/2012 (Amministrazione trasparente);
- il rapporto di autovalutazione di cui al DPR n. 80 del 28 marzo 2013;
- la disponibilità di docenti o formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità, a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, coerenti con quanto previsto nell'Accordo richiamato al punto 3.6.

Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia definiranno con circolare i dettagli relativi all'accreditamento per l'anno scolastico 2026/2027.

Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

### **3.7 Riforma istruzione tecnica**

Il DL 45/2025, convertito in legge 79 del 5 giugno 2025, prevede art. 1 comma 1 lettera b) la riforma dell'ordinamento dell'Istruzione tecnica a partire dall'anno scolastico 2026/2027. La definizione degli indirizzi è rimandata ad apposito decreto e pertanto le Province

acquisiranno, al momento, l'offerta formativa relativa all'istruzione tecnica in base agli indirizzi attualmente vigenti.

Nel momento in cui verranno normativamente definiti i nuovi indirizzi, si provvederà al conseguente aggiornamento del piano dell'Offerta formativa.

#### **4. Offerta del servizio educativo nelle Scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole Isole e piccoli Comuni**

Nelle Sezioni di Scuola dell'infanzia – con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria – situate in Comuni montani, in piccole Isole ed in piccoli Comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, è possibile accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per Sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le Istituzioni scolastiche ed i Comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove Sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

#### **5. Termini e modalità**

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano dei Piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della Rete scolastica e dell'Offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027 è stabilito al **17 ottobre 2025**.

Ai fini della predisposizione dei Piani provinciali di dimensionamento e Offerta formativa, Regione Lombardia mette a disposizione delle Province e della Città Metropolitana di Milano un'apposita sezione dedicata all'interno della piattaforma regionale SIUF. Nella piattaforma dovranno essere caricati anche gli atti formali di approvazione dei Piani da parte delle Province e della Città metropolitana di Milano.

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

**D.g.r. 22 luglio 2025 - n. XII/4775**  
**Specifiche tecniche di indirizzo per l'individuazione e la**  
**perimetrazione, da parte dei Comuni, delle aree colpite da**  
**eventi calamitosi naturali, in attuazione dell'art. 33 ter «Misure**  
**temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità**  
**naturali» della l.r. 15 marzo 2016, n. 4**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 68 «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;
- il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni»;
- il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della Protezione Civile»;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001 che, nell'Elaborato 8, contiene la delimitazione delle fasce fluviali per i principali corsi d'acqua del bacino del fiume Po, nell'Elaborato 2 contiene la delimitazione e classificazione delle aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, nell'elaborato 7 definisce la normativa d'uso del suolo entro le aree di cui sopra e, nell'elaborato 3, fornisce le Linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) vigente, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/Ce e dell'art. 7 del d.lgs. 49/2010, approvato con d.p.c.m. 1 dicembre 2022;

Richiamate:

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e, in particolare, l'art. 57 «Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio»;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile»;
- le disposizioni regionali vigenti, attuative del PAI e PGRA nel settore urbanistico, approvate in attuazione dell'art. 65, comma 6 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 57 della l.r. 12/2005

Richiamato l'accordo «per il coordinamento delle attività di alimentazione della piattaforma FLOODCAT (Flood Catalogue) per la costruzione del catalogo nazionale degli eventi alluvionali», sottoscritto il 5 dicembre 2017 tra l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e le regioni del Bacino del Po, tra le quali regione Lombardia, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE;

Preso atto che:

- con i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, inseriti dall'art. 54 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) è stata stabilita una disciplina legislativa di livello nazionale per «le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo»;
- tra le misure di prevenzione (categoria M2) incluse nel Piano di gestione del rischio di alluvioni vigente, finalizzate ad evitare di esporre nuovi elementi al rischio alluvioni e a ridurre la vulnerabilità degli elementi già esposti, è presente la misura ITN008-LO-098 «Adeguamento della normativa e degli strumenti di pianificazione regionale relativi alla prevenzione del rischio» e che tra le misure di analisi post evento e ritorno alla normalità (categoria M5) del medesimo Piano sono presenti le misure ITN008\_ITCAREG03\_FRMP2021B\_009 «Implementazione di procedure finalizzate al rilievo delle aree allagate a seguito di eventi alluvionali» e ITN008-LO-141-B «Aggiornamento del catalogo georeferenziato degli eventi alluvionali»;

Visto l'art. 33 ter «Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali» della l.r. 15 marzo 2016, n. 4, intro-

dotto dall'art. 21 della l.r. 30 maggio 2025, n. 7 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025» che, al comma 1, recita: «Nelle aree colpite da eventi calamitosi naturali individuate e perimetrate dai comuni secondo specifiche tecniche di indirizzo definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), si applicano le seguenti misure temporanee di salvaguardia volte a limitare l'incremento del rischio»;

Dato atto che, sulla base della d.g.r. 8755/2008 «Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e all'assegnazione dei contributi», le direttive regionali di protezione civile prevedono che gli Enti locali (Comuni o Enti sovracomunali) debbano segnalare i danni occorsi a seguito di eventi calamitosi naturali tramite l'applicativo Ra.S.Da (Raccolta Schede Danni), entro 7 giorni dalla constatazione dei danni stessi e, complessivamente, entro un massimo di 14 giorni dalla data dell'evento;

Rilevato che il sopracitato applicativo Ra.S.Da. è dotato di una interfaccia geografica tramite la quale l'ente segnalatore deve individuare, definendole con geometria poligonale, le aree interessate dagli eventi calamitosi naturali per fenomeni di tipo idrogeologico, idraulico e valanghivo;

Atteso che, successivamente alla trasmissione della scheda Ra.S.Da, l'Ufficio Territoriale Regionale competente, anche a seguito di appositi sopralluoghi in contraddittorio con l'Ente locale e, per gli eventi più significativi, avvalendosi di mappature derivanti da sistemi di osservazione della terra, verifica e valida le aree interessate dall'evento calamitoso, di norma entro 60 giorni dall'evento;

Rilevato inoltre che tali aree, in particolare nel caso di eventi alluvionali, vengono successivamente utilizzate da Regione Lombardia per alimentare il sopracitato catalogo nazionale degli eventi alluvionali Floodcat, gestito dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, anche al fine dell'aggiornamento della Pianificazione di Bacino;

Ritenuto quindi opportuno, come riferisce il dirigente proponente e ai fini della delimitazione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 33 ter «Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali» della l.r. 4/2016, fare riferimento alle aree individuate dagli Enti locali tramite l'applicativo regionale Ra.S.Da. (Raccolta schede danni), così come validate dall'Ufficio territoriale regionale competente;

Ritenuto altresì opportuno specificare, come riferisce il Dirigente proponente, che l'applicazione delle misure temporanee di salvaguardia riguarda esclusivamente le aree colpite da calamità naturali che non siano già state individuate e perimetrate dal PAI/PGRA o dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e/o alle quali non risultino associate disposizioni già coerenti con le finalità del medesimo art. 33 ter, per garantire la tutela di persone e beni rispetto al fenomeno calamitoso intervenuto;

Ritenuto inoltre che, come riferisce il dirigente proponente, ai fini della redazione dello «studio di fattibilità di compatibilità dell'intervento, rispetto all'evento verificatosi», di cui al comma 3 del medesimo art. 33 ter della l.r. 4/2016, da parte dei soggetti proponenti e della relativa valutazione da parte dei Comuni, sono da utilizzare i vigenti criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005, in particolare quelli di cui alla d.g.r. IX/2616/2011, allegato 2 «Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana», allegato 3 «Approfondimenti per lo studio delle valanghe» e allegato 4 «Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione», e loro successivi aggiornamenti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visti la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023 e, in particolare, l'Obiettivo strategico 5.3.3 «Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di fare riferimento, ai fini della delimitazione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 33 ter «Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali» della l.r. 4/2016, alle aree individuate dagli Enti locali nell'applicativo regionale Ra.S.Da. (Raccolta schede danni), così come validate dall'Ufficio territoriale regionale competente;

2. di specificare che l'applicazione delle misure temporanee di salvaguardia riguarda esclusivamente le aree colpite da ca-

larietà naturali che non siano già state individuate e perimetrate dal PAI/PGRA o dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e/o alle quali non risultino associate disposizioni già coerenti con le finalità del medesimo art. 33 ter, per garantire la tutela di persone e beni rispetto al fenomeno calamitoso intervenuto;

3. di disporre, ai fini della redazione dello «studio di dettaglio di compatibilità dell'intervento, rispetto all'evento verificatosi» di cui al comma 3 del medesimo art. 33 ter della l.r. 4/2016, da parte dei soggetti proponenti e della relativa valutazione da parte dei Comuni, l'utilizzo dei criteri di cui alla d.g.r. IX/2616/2011 «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12», allegati 2, 3 e 4, e loro successivi aggiornamenti;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

**D.a.r. 22 luglio 2025 - n. 366**  
**Istituzione dell'ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano**

## L'ASSESSORE AL TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Viste:

- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», in particolare l'art. 22 bis che disciplina le procedure di approvazione dello Statuto e di istituzione di un ente gestore di un parco regionale;
- la l.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi» e in particolare il Capo XX, relativo al Parco Agricolo Sud Milano, che individua tra l'altro, all'art. 158, quale ente gestore dell'area protetta un ente di diritto pubblico istituito ai sensi della l.r. 86/1983;
- la l.r. 13 dicembre 2022 n. 29 «Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano», che disciplina la fase transitoria di passaggio della gestione del Parco Agricolo Sud Milano da Città metropolitana di Milano al nuovo ente di diritto pubblico regionale, in particolare stabilendo, all'art. 2 co. 4, che la prima seduta della Comunità dell'ente per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di gestione sia convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, entro trenta giorni dall'efficacia della deliberazione di approvazione dello statuto;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 1° luglio 2025 n. XII/4660, pubblicata sul BURL SAC n. 29 del 16 luglio 2025, che ha approvato lo statuto dell'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano e l'istituzione dell'ente di diritto pubblico regionale Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della l.r. 86/1983 e dell'art. 158 della l.r. 16/2007, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale competente in materia, se delegato, la formale istituzione del nuovo ente di diritto pubblico;

Vista la delega conferita dal Presidente della Giunta regionale all'Assessore al Territorio e sistemi verdi con nota prot. n. A1.2025.0594109 del 23 giugno 2025, per l'istituzione dell'ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano e per la convocazione della prima seduta della Comunità dell'ente per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di gestione;

Ritenuto pertanto di istituire formalmente, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della l.r. 86/1983 e dell'art. 158 della l.r. 16/2007, su conforme deliberazione della Giunta n. XII/4660 del 1° luglio 2025, l'ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Agricolo Sud Milano, costituito dagli enti locali elencati all'art. 158 della l.r. 16/2007;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto lo statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Tutto ciò premesso

## DECRETA

1. di istituire, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della l.r. 86/1983 e dell'art. 158 della l.r. 16/2007, così come modificata dalla l.r. 29/2022, l'ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, costituito dai seguenti enti locali elencati al comma 1 dell'art. 158 della l.r. 16/2007: Città metropolitana di Milano, Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbeta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido S. Giacomo;

2. che, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della l.r. 29/2022, la prima seduta della Comunità dell'ente per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di gestione, sia convocata entro trenta giorni dall'efficacia della deliberazione della Giunta regionale del 1° luglio 2025 n. XII/4660, pubblicata sul BURL Serie SAC n. 29 del 16 luglio 2025, di approvazione dello statuto del

Parco Agricolo Sud Milano, dall'Assessore regionale competente in materia di aree protette, su conforme delega del Presidente della Giunta regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. che il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia

L'assessore al territorio e sistemi verdi  
Gianluca Marco Comazzi

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 21 luglio 2025 - n. 10343

**Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2025-2027 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - decreto n. 6807 del 16 maggio 2025 - Approvazione riparto economico e contestuale concessione aiuti per il ripristino dei danni alle strutture aziendali causati dall'evento verificatosi dal 21 al 27 luglio 2023 in provincia di Cremona Impegni pluriennali di spesa a favore di beneficiari diversi**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA VAL PADANA

Visti:

- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Ed in particolare l'art. 25 «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;
- il d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 ss.mm. e ii. «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38»;
- la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.d.s. n. 17829 del 5 dicembre 2022 «Approvazione del manuale delle procedure per il finanziamento degli interventi a sostegno delle attività agricole colpite da calamità naturali in regione Lombardia (d.lgs. 102/2004 e ss.mm. e ii.)». Sostituzione integrale dell'all. A al d.d.s. n. 16292/2017»;
- il d.m. n. 263929 del 23 maggio 2023, recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102/04 e del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022, pubblicato G.U. della Repubblica Italiana n. 203 del 31 agosto 2023, registrato in esenzione di notifica dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, con il n. SA 109287 (2023/XA), (SIAN CAR 1010641)»;
- il d.m. del 31 gennaio 2024 (SIAN ATTU 1323) G.U. n. 34 del 10 febbraio 2024 che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle province di Cremona e Varese dal 21 luglio 2023 al 27 luglio 2023 con l'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e ss.mm.ii., per il ripristino delle strutture funzionali all'attività agricola ricadenti nei territori dei comuni di Agnadello, Bagnolo Cremasco, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casaleto Vaprio, Castelleone, Chieve, Crema, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivolta d'Adda, Romanengo, Sergnano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trescore Cremasco, Trigolo per la provincia di Cremona;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 1132 del 16 ottobre 2023 «Delimitazione dei territori danneggiati a seguito dei venti impetuosi e grandinate dal 21 al 27 luglio 2023 nelle province di Cremona e Varese. proposta al MASAF di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi e specificazione delle provvidenze»;
- il d.d.s. n. 12878 AFCP Val Padana sede di Cremona del 30 agosto 2024 di approvazione degli elenchi delle aziende con esito istruttorio positivo, negativo e aziende che in sede di istruttoria hanno rinunciato, ai sensi delle provvidenze previste dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 102/04 in relazione all'evento calamitoso «Venti impetuosi e grandine dal 21 al 27 luglio 2023» in provincia di Cremona;
- il decreto n. 6807 del 16 maggio 2025 della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste avente ad oggetto: d.g.r. nn. 968/2023; 1131/2023; 1004/2023; 1132/2023; 1093/2023; 1318/2023; 1134/2023; 1184/2023 approvazione

del riparto economico e contestuale concessione aiuti per il ristoro dei danni alle strutture aziendali, causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatesi in Lombardia nell'anno 2023 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Varese; che approva il riparto tra le aziende di competenza territoriale delle strutture AFCP per complessivi € 8.891.735,79;

Constatato che per la Struttura AFCP Val Padana sede di Cremona è stato concesso un contributo complessivo pari a € 944.408,53 come da allegato Tab A) del sopraccitato decreto D.G.A. determinato sulla base delle risorse disponibili, nonché a seguito delle verifiche relative al requisito richiesto dal citato art. 5 comma 4 quinquies del d.lgs. 102/04 e ss.mm. e ii.;

Visto, il d.lgs. n. 102/2004 all'art. 5 comma 4 quinquies, così modificato dal d.lgs. n. 32/2018, il quale prevede che «Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura»;

A seguito dell'espletamento dei dovuti accertamenti agli atti della Struttura, acquisite le dichiarazioni relative all'accoglimento dei benefici concessi al fine di favorire la ripresa dell'attività produttiva, le dichiarazioni del termine per la conclusione dei lavori con riguardo all'anno 2025 o 2026;

Dato atto che:

- i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi ai sensi del Re (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA. 109287 (2023/XA);
- relativamente ai beneficiari di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è proceduto ai seguenti adempimenti ai sensi della legge 234/2012 art. 52:
  - Visura aiuti VERCOR tramite Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
  - Registrazione dei beneficiari sul portale SIAN sezione Gestione Registro Aiuti di Stato, per l'attribuzione del codice univoco di concessione (SIAN CAR 1010641);

Considerato che:

- il predetto d.d.s. n. 6807 del 16 maggio 2025 prevede che le strutture AFCP provvedano, con propri atti all'impegno per l'importo a fianco di ciascun beneficiario allocati sul Capitolo 11749;
- di ripartire tra i beneficiari che nell'anno dell'evento hanno stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% delle produzioni venga concesso un aiuto pari al 50,24% dell'importo del danno accertato ammissibile al contributo, quale percentuale massima concedibile ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 102 del 29 aprile 2004 e ss.mm. e ii.;
- di ripartire tra i beneficiari che nell'anno dell'evento non hanno stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% delle produzioni venga applicata la riduzione prevista dall'art. 5 comma 4 quinquies del d.lgs. 102 del 29 marzo 2004, della percentuale di cui sopra, ossia il 25,12% dell'importo del danno accertato ammissibile al contributo;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027»;

Vista la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di accordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027»;

Vista la disponibilità finanziaria sul Capitolo 16.01.203.11749 esercizio finanziario 2025, bilancio di previsione 2025/2027;

Valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione del contributo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.;

## Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

Richiamato il principio della contabilità finanziari di cui all'allegato 4/2 del citato d.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. in cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Attestata, da parte del dirigente, che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2025;

Ritenuto, pertanto in base al riparto delle risorse finanziarie disponibili a bilancio:

- di assegnare in favore delle aziende comprese nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma complessiva di € 944.408,53 per il ripristino delle strutture danneggiate dall'evento «Vento forte e grandine dal 21 al 27 luglio 2023» ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii., a valere sul Capitolo 11749 per l'esercizio finanziario 2025/2026;

Dato atto che il presente provvedimento concorre alla conclusione del relativo procedimento nei termini, stabiliti in anni 4 dal verificarsi dell'evento, come previsto dal Reg. (CE) n. 702 della commissione del 24 giugno 2014, art. 26, punto 6, nonché dal d.m. 19322 del 22 dicembre 2008, art.4, comma 2, lettera c);

Dato atto inoltre che:

- le verifiche di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii., (verifiche antimafia) nei casi previsti e, la verifica del Documento di Regolarità Contributiva dei beneficiari (DURC);
- gli adempimenti previsti dalla legge art. 52, (visura Degendorf, tramite il Registro Nazionale Aiuti, al fine di accertare che il soggetto beneficiario non risulta/risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea);
- le successive verifiche di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm. e ii., nei casi previsti, verranno effettuate in occasione dell'atto di erogazione del relativo contributo;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che i progetti di cui al presente atto prevedono il CUP, indicato in corrispondenza dei relativi beneficiari;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana con delibera di Giunta regionale n. XII/4425 del 26 maggio 2025 l'incarico al Dott. Sergio Padovani;

## DECRETA

1. di procedere alle variazioni del Bilancio di previsione 2025-2027 indicate all'allegato contabile del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di assumere impegni a favore delle aziende beneficiari di cui all'allegato B parte integrante del presente provvedimento la somma complessiva di € 944.408,53 per il ripristino delle strutture danneggiate dall'evento «Vento forte e grandine dal 21 al 27 luglio 2023» in provincia di Cremona ai sensi dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004, e ss.mm. e ii);

3. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto;

4. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. n. 17 dicembre 2012 n. 18 (Finanziaria 2013);

5. di disporre che con successivo provvedimento, si provvederà alla liquidazione del contributo spettante ai beneficiari che abbiano ottemperato alle scadenze previste ed alle disposizioni di cui dal citato d.d.s. n. 17829 del 5 dicembre 2022;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Sergio Padovani

**REGIONE LOMBARDIA**

**ALLEGATO A - ALLEGATO CONTABILE PARTE INTEGRANTE  
VARIAZIONI NEL TRIENNIO AUTORIZZATORIO**



Anno Proposta: 2025      Numero Proposta: 3637  
 Direzione Proposta: M1      Tipo Proposta: 40

16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027	
S	011749	58	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	-53.802,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	33	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	0,00 €	53.802,25 €	0,00 €
S	011749	32	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	53.802,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	29	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	-79.528,52 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	58	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	-51.803,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	33	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	0,00 €	51.803,56 €	0,00 €
S	011749	32	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	51.803,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	29	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	-51.803,56 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	58	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	-159.698,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	33	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	0,00 €	159.698,91 €	0,00 €
S	011749	32	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	159.698,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	29	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	-159.698,91 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	58	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	-47.686,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	33	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	0,00 €	47.686,20 €	0,00 €
S	011749	32	FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	47.686,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
S	011749	29 FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	-47.686,20 €	0,00 €	0,00 €
<b>16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>			<b>203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
S	011749	58 FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	-175.744,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S	011749	33 FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	0,00 €	175.744,47 €	0,00 €
S	011749	32 FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	175.744,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>			<b>203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
S	011749	29 FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	0,00 €	-175.744,47 €	0,00 €	0,00 €

**PRELIEVO FONDO DI CASSA**

Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
S	000736	29 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	0,00 €	514.461,66 €	0,00 €	0,00 €

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI**

Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2025	Cassa 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
E	009981	33 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI	0,00 €	0,00 €	488.735,39 €	0,00 €



**REGIONE LOMBARDIA**
**ALLEGATO DATI CONTABILI**

**Dettaglio per Capitolo**
**Dati del Capitolo 1 di 1**

Capitolo		Declaratoria								
11749		FONDO DI SOLIDARIETA' IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI								
Dati degli impegni										
T.Op	Anno Giuridico	Numero	Posizione	Anno Competenza	Importo	CUP	Beneficiario	Codice Fiscale	Partita IVA	
IM	2025	3250015669	1	2025	47.865,56	E45B25000440001	SERAFINO GALLI	GLLSFN79T28H357P	01700320193	
IM	2025	3250015671	1	2025	31.399,93	E95B25000310001	PATRINI VITTORINO	PTRVTR39A06G004A	00370960197	
IM	2025	3250015672	1	2025	53.093,81	E55B25000180001	MONTI LUIGI E GAETANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	01002490199	01002490199	
IM	2025	3250015673	1	2025	92.831,55	E35B25000350001	UMBERTO MOLASCHI	MLSMRT91C17D142H	01471520195	
IM	2025	3250015674	1	2025	75.931,98	E35B25000360001	MOLASCHI GIUSEPPE	MLSGPP49C19D151O	00997000195	
IM	2025	3250015675	1	2025	13.050,23	E95B25000300001	MACCOPPI CARLO	MCCCRL37R11G004H	01560910190	
IM	2025	3250015678	1	2025	15.380,88	E85B25000440001	PATRINI ANGELO	PTRNGL71C30D142E	01697680195	
IM	2025	3250015679	1	2025	126.119,20	E65B25000270001	AZIENDA AGRICOLA SERENA DI VECCHI ADRIANO ED EDOARDO	00942840190	00942840190	
IM	2025	3250015680	1	2026	53.802,25	E45B25000450001	AZ. AGRITURISTICA ALLA RIBELLA DI CAVALLERI LUCILLA	CVLLLL62L46H357C	01161510191	
IM	2025	3250015681	1	2026	51.803,56	E15B25000360001	VITARI MARIO	VTRMRA58M13H410S	01300280193	
IM	2025	3250015684	1	2026	159.698,91	E95B25000320001	SIMONE CAPPELLI	CPPSMN84P14D142Q	01363530195	
IM	2025	3250015685	1	2026	47.686,20	E95B25000340001	CROTTI MAURO	CRTMRA72M19D142X	01460130196	
IM	2025	3250015686	1	2026	175.744,47	E95B25000330001	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO FELICE DI CATTANEO ALESSANDRO	CTTSLN61C31F205R	01710810191	

**Legenda**

IM - Impegno	VI - Var. Impegno	PR - Prenotazione	VP - Var. Prenotazione
AC - Accertamento	VC - Var. Accertam.	AN - Accantonament	VN - Var. Accanton
VB - Variaz. Bilancio	LI - Liquidazione	VL - Var. Liquidazione	

## REGIONE LOMBARDIA

## ALLEGATO DATI CONTABILI



## Totali per Soggetto

## Dati del Soggetto 1 di 13

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale		Partita IVA	
953213	AZIENDA AGRICOLA SERENA DI VECCHI ADRIANO ED EDOARDO	00942840190		00942840190	

  

Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	126.119,20								

## Dati del Soggetto 2 di 13

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale		Partita IVA	
968490	VITARI MARIO	VTRMRA58M13H410S		01300280193	

  

Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	51.803,56								

## Dati del Soggetto 3 di 13

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale		Partita IVA	
975035	AZ. AGRITURISTICA ALLA RIBELLA DI CAVALLERI LUCILLA	CVLLLL62L46H357C		01161510191	

  

Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	53.802,25								

## Dati del Soggetto 4 di 13

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale		Partita IVA	
975314	MONTI LUIGI E GAETANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	01002490199		01002490199	

  

Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	53.093,81								

## Dati del Soggetto 5 di 13

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale		Partita IVA	
980237	PATRINI VITTORINO	PTRVTR39A06G004A		00370960197	

  

Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	31.399,93								

## Dati del Soggetto 6 di 13

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale		Partita IVA	
984346	SIMONE CAPPELLI	CPPSMN84P14D142Q		01363530195	

  

Totale Importi per Soggetto									
Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	159.698,91								

## Dati del Soggetto 7 di 13

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale		Partita IVA	
984673	UMBERTO MOLASCHI	MLSMRT91C17D142H		01471520195	

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 Luglio 2025

**REGIONE LOMBARDIA**
**ALLEGATO DATI CONTABILI**

**Totale Importi per Soggetto**

Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	92.831,58								

**Dati del Soggetto 8 di 13**

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale	Partita IVA
1018249	SERAFINO GALLI	GLLSFN79T28H357P	01700320193

**Totale Importi per Soggetto**

Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	47.865,56								

**Dati del Soggetto 9 di 13**

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale	Partita IVA
1041345	MOLASCHI GIUSEPPE	MLSGPP49C19D151O	00997000195

**Totale Importi per Soggetto**

Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	75.931,98								

**Dati del Soggetto 10 di 13**

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale	Partita IVA
1041346	CROTTI MAURO	CRTMRA72M19D142X	01460130196

**Totale Importi per Soggetto**

Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	47.686,20								

**Dati del Soggetto 11 di 13**

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale	Partita IVA
1041347	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO FELICE DI CATTANEO ALESSANDRO	CTTSLN61C31F205R	01710810191

**Totale Importi per Soggetto**

Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2026	175.744,47								

**Dati del Soggetto 12 di 13**

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale	Partita IVA
1041348	MACCOPPI CARLO	MCCCLR37R11G004H	01560910190

**Totale Importi per Soggetto**

Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	13.050,23								

**Dati del Soggetto 13 di 13**

Soggetto	Denominaz.	Codice Fiscale	Partita IVA
1041349	PATRINI ANGELO	PTRNGL71C30D142E	01697680195

**Totale Importi per Soggetto**

Esercizio	Impegnato	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Variazioni Impegno	di cui Prenotazioni	di cui Accantonamenti	Accertato	Variazioni Accertamento	Liquidato
2025	15.380,88								

Con la sottoscrizione del presente allegato si dà atto espressamente che:

\* Tutti i movimenti indicati sono assunti nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata con imputazione, pertanto, all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del DLgs n. 118/2011.

\* In relazione alla spesa di cui al presente provvedimento sono stati regolarmente assolti tutti i obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal DLgs n. 33/2013.

## ALLEGATO B

**EVENTO CALAMITOSO "VENTO FORTE E GRANDINE DAL 21 AL 27 LUGLIO 2023"**  
**IN PROVINCIA DI CREMONA**

N. PROG.	DITTA	SEDE LEGALE	COD. BENEF.	% DI AIUTO CONCESSO	ANNO 2025	ANNO FPV 2026	TOTALE CONCESSO	CUP
1	GALLI SERAFINO	LOCALITA' BERLINGOTTA / RIVOLTA D'ADDA	1018249	25,12%	47.865,56 €		47.865,56 €	E45B25000440001
2	AZIENDA AGRICOLA SERENA DI VECCHI ADRIANO ED EDOARDO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	VIA ROMA, 92 / ROMANENGO	953213	50,24%	126.119,20 €		126.119,20 €	E65B25000270001
3	PATRINI VITTORINO	VIA DEL PALADINO 9 / OFFANENGO	980237	25,12%	31.399,93 €		31.399,93 €	E95B25000310001
4	MONTI LUIGI E GAETANO SOCIEA' AGRICOLA S.S.	VIA ZECCA / PANDINO	975314	50,24%	53.093,81 €		53.093,81 €	E55B25000180001
5	MOLASCHI UMBERTO	VIA PONTE RINO 4/A / CAMPAGNOLA CREMASCA	984673	50,24%	92.831,55 €		92.831,55 €	E35B25000350001
6	MOLASCHI GIUSEPPE	VIA COLOMBARA / CAMPAGNOLA CREMASCA	1041345	50,24%	75.931,98 €		75.931,98 €	E35B25000360001
7	MACCOPPI CARLO	VIA CABINI 43 / OFFANENGO	1041348	25,12%	13.050,23 €		13.050,23 €	E95B25000300001
8	PATRINI ANGELO	VIA DEL CASTELLO 9 / RICENGO	1041349	25,12%	15.380,88 €		15.380,88 €	E85B25000440001
9	AZ. AGRITURISTICA ALLA RIBELLA DI CAVALLERI LUCILLA	LOCALITA' GALLARATI / RIVOLTA D'ADDA	975035	50,24%		53.802,25 €	53.802,25 €	E45B25000450001

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

N. PROG.	DITTA	SEDE LEGALE	COD. BENEF.	% DI AIUTO CONCESSO	ANNO 2025	ANNO FPV 2026	TOTALE CONCESSO	CUP
10	VITARI MARIO	CASCINA BOSCHETTO 1 / PIANENGO	968490	25,12%		51.803,56 €	51.803,56 €	E15B25000360001
11	CAPPELLI SIMONE	VIA MULINO VENTURINO 7/9 / OFFANENGO	984346	50,24%		159.698,91 €	159.698,91 €	E95B25000320001
12	CROTTI MAURO	VIA MULINO VENTURINO, 11 / OFFANENGO	1041346	25,12%		47.686,20 €	47.686,20 €	E95B25000340001
13	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO FELICE DI CATTANEO ALESSANDRO	VIA URBANA 5 / CREMA	1041347	50,24%		175.744,47 €	175.744,47 €	E95B25000330001

455.673,14 €      488.735,39 €      944.408,53 €

**D.d.s. 23 luglio 2025 - n. 10523****D.d.s. 11 luglio 2025, n. 9914 di approvazione del bando a sostegno alla pianificazione di assestamento forestale in attuazione della Strategia forestale nazionale - modifica****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA «SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO»**

Visto il decreto del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo n. 9914 del 11 luglio 2025 «L.r. 31/2008, Art. 26 - Bando a sostegno alla pianificazione di assestamento forestale in attuazione della Strategia forestale nazionale» che approva un bando per la copertura delle spese di redazione di nuovi Piani di Assestamento Forestale (di seguito «PAF») o per la revisione di quelli scaduti o di prossima scadenza.

Dato atto che l'allegato 1 del d.d.s. 9914/2025 dispone i criteri per la selezione delle richieste di finanziamento di Piani di Assestamento Forestale o loro aggiornamenti e prevede, al paragrafo «A.3.1 Disponibilità dei terreni», che i terreni oggetto di pianificazione «devono essere correttamente inseriti nel fascicolo aziendale dei richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I predetti terreni devono risultare conferiti anche al momento dell'istruttoria della domanda di aiuto, della domanda di saldo e della relativa istruttoria, nonché al momento di eventuali ulteriori controlli, che potranno avere luogo durante il periodo di impegno, che decorre dalla data di ammissione a finanziamento fino a 5 anni successivi alla data del mandato di pagamento del saldo».

Premesso che:

- i PAF sono gli strumenti pianificatori utili anche ai proprietari di terre agro-silvo-pastorali, funzionali per la gestione del territorio e inoltre garantiscono, ricadute positive non solo al gestore di dette proprietà ma altresì all'intera collettività, che beneficia degli effetti indotti del buon governo del territorio;
- i proprietari, pubblici e privati, ai fini della gestione delle terre possono attivare contratti d'affitto, o contratti analoghi, con soggetti terzi e possono, altresì, rivolgersi o costituire consorzi forestali per gli stessi scopi di gestione;

Considerato che, le proprietà potrebbero non aver costituito un proprio fascicolo aziendale o che, pur avendolo costituito, questo possa non riportare tutti i terreni in proprietà e che, anche in questi casi potrebbero avere un interesse ad avviare percorsi di pianificazione o di aggiornamento della pianificazione assestamentale;

Valutato, per le motivazioni di cui sopra, che anche i soggetti proprietari, pur non avendo nel proprio fascicolo aziendale i map-pali oggetto di pianificazione o in assenza di fascicolo aziendale, possano presentare domanda di finanziamento per la redazione o la revisione di piani di assestamento e che pertanto risulta necessario procedere ad integrare in tal senso i criteri determinati dal d.d.s. 9914/2025, novellando il paragrafo A.3.1 del bando;

Ritenuto inoltre, opportuno apportare le seguenti modifiche al d.d.s. 9914/2025:

- adeguare l'elenco degli allegati da inviare contestualmente alle domande di finanziamento, per rispondere alle necessità istruttorie date dall'allargamento della sfera soggettiva del bando, di cui al paragrafo C.1.3 del bando;
- inserire, per maggior chiarezza, la definizione di «piani di prossima scadenza» intendendo quelli in scadenza nel triennio 2025-2027, di cui al paragrafo B.2.1 del bando;
- concedere maggior tempo per la presentazione delle domande e per le istruttorie delle stesse, modificando a tali fini i paragrafi C.1.2 «Termine entro il quale presentare le domande» e C.3.2 «Tempistica e modalità di istruttoria» del bando;

Ritenuto di approvare le modifiche all'allegato 1 del d.d.s. 9914/2025 «L.r. 31/2008, art. 26 - Bando a sostegno alla pianificazione di assestamento forestale in attuazione della Strategia forestale nazionale», limitatamente ai seguenti paragrafi, come riportato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- A.3.1 «Disponibilità dei terreni»;
- B.2.1 «Azioni d'intervento»;
- C.1.2 «Termine entro il quale presentare le domande»;
- C.1.3 «Documentazione da allegare alle domande»;
- C.3.2 «Tempistica e modalità di istruttoria»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» individuate dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

## DECRETA

1. di approvare le modifiche all'allegato 1 del d.d.s. 9914/2025 «L.r. 31/2008, art. 26 - Bando a sostegno alla pianificazione di assestamento forestale in attuazione della Strategia forestale nazionale», limitatamente ai seguenti paragrafi, come riportato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- A.3.1 «Disponibilità dei terreni»;
- B.2.1 «Azioni d'intervento»;
- C.1.2 «Termine entro il quale presentare le domande»;
- C.1.3 «Documentazione da allegare alle domande»;
- C.3.2 «Tempistica e modalità di istruttoria»;

2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Portale Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul portale di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Francesco Brignone

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

<b>Testo vigente approvato con d.d.s. 9914/2025</b>	<b>Modifica apportata col presente atto</b>
<p>A.3.1 "Disponibilità dei terreni".</p> <p>I terreni devono essere correttamente inseriti nel <b>fascicolo aziendale</b> dei richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I predetti terreni devono risultare conferiti anche al momento dell'istruttoria della domanda di aiuto, della domanda di saldo e della relativa istruttoria, nonché al momento di eventuali ulteriori controlli, che potranno avere luogo durante il periodo di impegno, che decorre dalla data di ammissione a finanziamento fino a 5 anni successivi alla data del mandato di pagamento del saldo.</p>	<p>A.3.1 "Disponibilità dei terreni".</p> <p>Al momento della presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono essere proprietari dei terreni oppure avere i terreni stessi correttamente inseriti nel proprio <b>fascicolo aziendale</b>. I predetti terreni devono risultare di proprietà oppure conferiti anche al momento dell'istruttoria della domanda di aiuto, della domanda di saldo e della relativa istruttoria, nonché al momento di eventuali ulteriori controlli, che potranno avere luogo durante il periodo di impegno, che decorre dalla data di ammissione a finanziamento fino a 5 anni successivi alla data del mandato di pagamento del saldo. Successivamente all'approvazione del piano, è fatta salva la possibilità di concedere in gestione i terreni a una impresa boschiva con le modalità previste dall'art. 54 c. 8 lettera b) della l.r. 31/2008.</p> <p>Nel caso di terreni appartenenti a un unico proprietario e dati in parte o in toto in gestione a uno o più soggetti, la domanda può essere presentata dal proprietario senza l'assenso dei gestori.</p> <p>Laddove più soggetti proprietari volessero presentare un'unica domanda di contributo, questi dovranno accordarsi conferendo apposita delega ad un capofila che, presentando la domanda di finanziamento, si qualificherà come rappresentante unico, assumendo gli obblighi previsti dal bando.</p> <p>Non sono ammissibili domande di finanziamento da più richiedenti sugli stessi terreni. La domanda del proprietario prevale su quella del conduttore per i terreni comuni.</p>
<p>B.2.1 Azioni d'intervento</p> <p>Nell'ambito dell'Azione 9 "<i>Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)</i>" della d.g.r. XII/2370/2024, il presente bando finanzia:</p> <p>1) Redazione di nuovi piani di assestamento forestale;</p>	<p>B.2.1 Azioni d'intervento</p> <p>Nell'ambito dell'Azione 9 "<i>Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)</i>" della d.g.r. XII/2370/2024, il presente bando finanzia:</p> <p>1) Redazione di nuovi piani di assestamento forestale;</p>

## ALLEGATO A

<b>Testo vigente approvato con d.d.s. 9914/2025</b>	<b>Modifica apportata col presente atto</b>
<p>2) Aggiornamento di piani di assestamento forestale scaduti o di prossima scadenza;</p> <p>3) Redazione di nuovi piani di assestamento forestale semplificati;</p> <p>4) Aggiornamento di piani di assestamento forestale semplificati scaduti o di prossima scadenza;</p> <p>Sono obbligatoriamente considerati piani semplificati quelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) che saranno redatti al 100% con metodo planimetrico spartitivo;</li> <li>2) in cui i boschi non assestati con metodo planimetrico spartitivo saranno verosimilmente inferiori a 100 ettari;</li> <li>3) che riguardano boschi al 100% con destinazione funzionale protettiva o turistico ricreativa;</li> <li>4) che riguardano boschi in cui la superficie boscata produttiva sarà verosimilmente inferiore a 100 ettari.</li> </ol>	<p>2) Aggiornamento di piani di assestamento forestale scaduti o di prossima scadenza;</p> <p>3) Redazione di nuovi piani di assestamento forestale semplificati;</p> <p>4) Aggiornamento di piani di assestamento forestale semplificati scaduti o di prossima scadenza;</p> <p>Per "piani di <b>prossima</b> scadenza" si intendono quelli in scadenza nel triennio <b>2025-2027</b>, come indicato nei criteri di selezione riportati nel paragrafo "C.2 Procedura per l'assegnazione delle risorse".</p> <p>Sono obbligatoriamente considerati <b>piani semplificati</b> quelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) che saranno redatti al 100% con metodo planimetrico spartitivo;</li> <li>2) in cui i boschi non assestati con metodo planimetrico spartitivo saranno verosimilmente inferiori a 100 ettari;</li> <li>3) che riguardano boschi al 100% con destinazione funzionale protettiva o turistico ricreativa;</li> <li>4) che riguardano boschi in cui la superficie boscata produttiva sarà verosimilmente inferiore a 100 ettari.</li> </ol>
<p>C.1.2 Termine entro il quale presentare le domande</p> <p>Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL ed <b>entro l'8 settembre 2025 ore 16:00</b>.</p> <p>La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.</p>	<p>C.1.2 Termine entro il quale presentare le domande</p> <p>Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto 9914/2025 sul BURL (ossia dal 17 luglio 2025) ed <b>entro lunedì 15 settembre 2025 ore 16:00</b>.</p> <p>La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.</p>

ALLEGATO A

<p>C.1.3 Documentazione da allegare alle domande</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>domanda</b> firmata elettronicamente o digitalmente dal legale rappresentante del richiedente, generata da SISCO;</li> <li>2. per i beneficiari privati, dichiarazione sostitutiva relativa allo status di impresa in difficoltà-(allegato A);</li> <li>3. <b>relazione tecnica</b> firmata elettronicamente o digitalmente da un dottore forestale o dottore agronomo, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• natura del richiedente (ASFO, consorzio o altro)</li> <li>• motivazione per la quale si intende redigere o revisionare il piano;</li> <li>• descrizione della proprietà, in particolare se sono presenti più proprietà, comuni amministrativi coinvolti;</li> <li>• descrizione della superficie da assestare, indicando la parte forestale con relative forme di governo e principali tipi forestali, pascoli, altre aree agricole, improduttivi e sterili, evidenziando in particolare eventuali modifiche rispetto a precedenti versioni del medesimo piano; i dati vanno esposti per proprietà;</li> <li>• in caso di revisione, prospetti del piano precedente (a supporto dei criteri di selezione), indicando in ettari le superfici boscate per forma di governo (fustaia, cedui in conversione, fustaie transitorie, misto ceduo fustaia, cedui, formazioni non gestite o non classificate), per destinazione prevalente (produttiva, protettiva diretta, protettiva generale, naturalistica, sociale e culturale, non classificata), cronologia storica delle revisioni (dal primo impianto in poi, con relative durate e, se fossero disponibili, superficie totale, superficie boscata, provvigione e ripresa di ogni versione);</li> <li>• presenza di certificazione forestale FSC o PEFC oppure processo di certificazione avviato o in previsione;</li> <li>• descrizione della metodologia dei rilievi;</li> <li>• indicazione delle autorizzazioni necessarie e cronoprogramma dei lavori;</li> </ul> </li> <li>4. quadro economico riepilogativo a preventivo (allegato B) e</li> </ol>	<p>C.1.3 Documentazione da allegare alle domande</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>domanda</b> firmata elettronicamente o digitalmente dal legale rappresentante del richiedente, generata da SISCO;</li> <li>2. per i beneficiari privati, dichiarazione sostitutiva relativa allo status di impresa in difficoltà-(allegato A);</li> <li>3. <b>relazione tecnica</b> firmata elettronicamente o digitalmente da un dottore forestale o dottore agronomo, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• natura del richiedente (ASFO, consorzio o altro)</li> <li>• motivazione per la quale si intende redigere o revisionare il piano;</li> <li>• descrizione della proprietà, in particolare se sono presenti più proprietà, comuni amministrativi coinvolti;</li> <li>• descrizione della superficie da assestare, indicando la parte forestale con relative forme di governo e principali tipi forestali, pascoli, altre aree agricole, improduttivi e sterili, evidenziando in particolare eventuali modifiche rispetto a precedenti versioni del medesimo piano; i dati vanno esposti per proprietà;</li> <li>• in caso di revisione, prospetti del piano precedente (a supporto dei criteri di selezione), indicando in ettari le superfici boscate per forma di governo (fustaia, cedui in conversione, fustaie transitorie, misto ceduo fustaia, cedui, formazioni non gestite o non classificate), per destinazione prevalente (produttiva, protettiva diretta, protettiva generale, naturalistica, sociale e culturale, non classificata), cronologia storica delle revisioni (dal primo impianto in poi, con relative durate e, se fossero disponibili, superficie totale, superficie boscata, provvigione e ripresa di ogni versione);</li> <li>• presenza di certificazione forestale FSC o PEFC oppure processo di certificazione avviato o in previsione;</li> <li>• descrizione della metodologia dei rilievi;</li> <li>• indicazione delle autorizzazioni necessarie e cronoprogramma dei lavori;</li> </ul> </li> <li>4. quadro economico riepilogativo a preventivo (allegato B) e</li> </ol>
--	--

## ALLEGATO A

<b>Testo vigente approvato con d.d.s. 9914/2025</b>	<b>Modifica apportata col presente atto</b>
<p>indicazione dell'eventuale <b>cofinanziamento</b> espresso in valore assoluto e in valore percentuale, firmata dal tecnico e dal legale rappresentante;</p> <p>5. autocertificazione in tema di <b>IVA</b> del legale rappresentante del richiedente, firmata elettronicamente o digitalmente, secondo quanto previsto dal DPR 445 del 28/12/2000, art. 47, riportata in allegato C;</p> <p>6. dichiarazione circa la richiesta di <b>ulteriori fondi pubblici</b>, come da allegato D;</p> <p>7. per i beneficiari privati, <b>foglio di calcolo dimensione d'impresa</b>, come da allegato E, accompagnato da eventuale documentazione fiscale relativa a società di persone e/ o imprese individuali utilizzata per la compilazione del medesimo foglio di calcolo<sup>1</sup>;</p> <p>8. <b>cartografia</b> in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile"), indicante sia il perimetro esterno dell'area, sia il particellare, con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84 (non firmata né elettronicamente né digitalmente) e struttura dati come da d.g.r. XII/560/2023;</p> <p>9. nel caso di revisione di piani, attestazione del legale rappresentante del richiedente, firmata elettronicamente o digitalmente, del rispetto dell'art. 45 "<b>Accantonamento degli utili</b>" del r.r. 5/2007, il quale prevede: «<i>i gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente.</i>»;</p>	<p>indicazione dell'eventuale <b>cofinanziamento</b> espresso in valore assoluto e in valore percentuale, firmata dal tecnico e dal legale rappresentante;</p> <p>5. autocertificazione in tema di <b>IVA</b> del legale rappresentante del richiedente, firmata elettronicamente o digitalmente, secondo quanto previsto dal DPR 445 del 28/12/2000, art. 47, riportata in allegato C;</p> <p>6. dichiarazione circa la richiesta di <b>ulteriori fondi pubblici</b>, come da allegato D;</p> <p>7. per i beneficiari privati, <b>foglio di calcolo dimensione d'impresa</b>, come da allegato E, accompagnato da eventuale documentazione fiscale relativa a società di persone e/ o imprese individuali utilizzata per la compilazione del medesimo foglio di calcolo<sup>2</sup>;</p> <p>8. <b>cartografia</b> in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile"), indicante sia il perimetro esterno dell'area, sia il particellare, con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84 (non firmata né elettronicamente né digitalmente) e struttura dati come da d.g.r. XII/560/2023;</p> <p>9. nel caso di revisione di piani, attestazione del legale rappresentante del richiedente, firmata elettronicamente o digitalmente, del rispetto dell'art. 45 "<b>Accantonamento degli utili</b>" del r.r. 5/2007, il quale prevede: «<i>i gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente.</i>»;</p>

<sup>1</sup> In caso di dichiarazione dei redditi è sufficiente fornire un estratto della citata dichiarazione che riporti le voci RS106 e RS116 del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

<sup>2</sup> In caso di dichiarazione dei redditi è sufficiente fornire un estratto della citata dichiarazione che riporti le voci RS106 e RS116 del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

## ALLEGATO A

<b>Testo vigente approvato con d.d.s. 9914/2025</b>	<b>Modifica apportata col presente atto</b>
<p>attestando fra l'altro di avere comunicato i dati dell'accantonamento degli ultimi tre anni, riportata in allegato F;</p> <p>10. nel caso di revisione di piani, attestazione del legale rappresentante del richiedente, firmata elettronicamente o digitalmente, di aver utilizzato nell'ultimo periodo di validità (compresi gli interventi a piano scaduto), almeno il 40% della <b>ripresa</b> prevista dal Piano stesso oppure il 20% della ripresa e il 40% delle <b>migliorie</b> (in termini di importi), come risultanti dal Libro Economico, da fatture, contratti di compravendita di lotti boschivi ed essere coerenti con le denunce di taglio ed elaborati tecnici ad esse associati, secondo il fac simile riportato in allegato G; l'attestazione deve essere validata dall'Ente forestale territorialmente competente e allegata alla domanda di aiuto;</p> <p>11. attestazione, rilasciata da <b>PEFC o FSC</b>, che le superfici oggetto di pianificazione sono certificate.</p> <p>L'allegato "Foglio di calcolo dimensione d'impresa", come gli altri, sarà reso disponibile come file editabile nella pagina di pubblicazione del bando o può essere richiesto a <a href="mailto:foreste@regione.lombardia.it">foreste@regione.lombardia.it</a> inviando una e-mail con oggetto "Bando PAF – Richiesta Foglio calcolo per la dimensione d'impresa".</p>	<p>attestando fra l'altro di avere comunicato i dati dell'accantonamento degli ultimi tre anni, riportata in allegato F;</p> <p>10. nel caso di revisione di piani, attestazione del legale rappresentante del richiedente, firmata elettronicamente o digitalmente, di aver utilizzato nell'ultimo periodo di validità (compresi gli interventi a piano scaduto), almeno il 40% della <b>ripresa</b> prevista dal Piano stesso oppure il 20% della ripresa e il 40% delle <b>migliorie</b> (in termini di importi), come risultanti dal Libro Economico, da fatture, contratti di compravendita di lotti boschivi ed essere coerenti con le denunce di taglio ed elaborati tecnici ad esse associati, secondo il fac simile riportato in allegato G; l'attestazione deve essere validata dall'Ente forestale territorialmente competente e allegata alla domanda di aiuto;</p> <p>11. attestazione, rilasciata da <b>PEFC o FSC</b>, che le superfici oggetto di pianificazione sono certificate;</p> <p>12. per i terreni non iscritti nel fascicolo aziendale, <b>visura catastale</b> che ne dimostri la proprietà ed estratto di mappa catastale dei lotti interessati;</p> <p>13. in caso di terreni riconducibili a più proprietari, copia delle <b>deleghe</b> conferite al beneficiario dai vari soggetti e prospetto riepilogativo dei terreni che identifichi le relative proprietà.</p> <p>L'allegato "Foglio di calcolo dimensione d'impresa", come gli altri, sarà reso disponibile come file editabile nella pagina di pubblicazione del bando o può essere richiesto a <a href="mailto:foreste@regione.lombardia.it">foreste@regione.lombardia.it</a> inviando una e-mail con oggetto "Bando PAF – Richiesta Foglio calcolo per la dimensione d'impresa".</p>

## ALLEGATO A

<b><i>Testo vigente approvato con d.d.s. 9914/2025</i></b>	<b><i>Modifica apportata col presente atto</i></b>
<p>C.3.2 Tempistica e modalità di istruttoria</p> <p>Entro <b>30</b> giorni dal termine di presentazione delle domande, i funzionari incaricati della Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" procederanno con l'istruttoria tecnico – amministrativa, che prevede la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nel presente provvedimento e in particolare: <b>CETERIS OMISSIS</b></p>	<p>C.3.2 Tempistica e modalità di istruttoria</p> <p>Entro <b>45</b> giorni dal termine di presentazione delle domande, i funzionari incaricati della Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo" procederanno con l'istruttoria tecnico – amministrativa, che prevede la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nel presente provvedimento e in particolare: <b>CETERIS OMISSIS</b></p>

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

## D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 22 luglio 2025 - n. 10447

**2021IT16RFPFR010 - Rettifica dell'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del preammortamento del finanziamento per il progetto presentato da VERCAM s.r.l. con ID 4937283 - Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo Italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 dell'8 maggio 2025;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assesamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera b) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai

sensi dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
  - i principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art.2 (Definizioni), art.4 (Soglie di notifica), art.5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
  - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
  - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella la Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- la Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N) con cui la Commissione ha approvato la revisione intermedia della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli orientamenti

e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
  - istituito la misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di euro 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono euro 990.000,00 relativi alla quota IVA;
  - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti - Linea sviluppo aziendale e Linea Green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti - Linea Green» e Investimenti - Linea sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 del bando «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, come di seguito indicato:
  - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
  - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/3928 con la quale sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla d.g.r. XI/7595 del 15 dicembre 2022 per un importo pari a 3.000.000,00 euro che sono stati contestualmente destinati alle agevolazioni a favore delle imprese;
- la d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aziendali), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;
- la d.g.r. 16 giugno 2025 n. XII/4568, con cui è stata incrementata la dotazione della misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione e si è dato atto che la dotazione complessiva della misura, comprensiva delle sud-

dette commissioni, è pari a 140.132.754,44 euro suddivisa in 78.194.076,98 euro per il Fondo di garanzia e 61.938.677,46 euro per la quota di contributo a fondo perduto;

Richiamata la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

Considerato che:

- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 si è provveduto ad approvare lo schema di accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
  - l'accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;
- Visti, con riferimento alla dotazione della Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:
- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda la somma di euro 103.639.911,00 quale quota parte della dotazione dello strumento finanziario combinato pari a euro 110.500.000,00 demandando a successivo provvedimento a seguito dell'approvazione della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2024 l'integrazione dell'impegno per euro 6.860.089,00 e a liquidare euro 33.150.000,00 pari al 30% della dotazione approvata con d.g.r. 7595/2022 di euro 110.500.000,00;
  - il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di euro 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
  - la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di euro 18.489.911,00 a valere sul fondo investimenti imprese;
  - il decreto 25 febbraio 2025 n. 2457 di impegno di spesa di euro 3.000.000,00 e di liquidazione di euro 33.500.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza di quanto previsto dalla d.g.r. 17 febbraio 2025 n. XII/3928 con la quale è stata disposta la riduzione delle commissioni di gestione a favore di Finlombarda per destinare la somma euro 3.000.000,00 per lo strumento finanziario combinato a favore delle imprese;
- Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:
- stabilito che sulla Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» l'agevolazione è concessa:
    - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
      - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
      - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
    - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
    - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
  - demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis;

## Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le Misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
  - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
  - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
  - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
  - per le domande presentate a valere sull'Area 2 in applicazione del comma 14 dell'art. 14. del GBER «Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
  - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
    - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
    - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
    - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:
  - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art.4 comma 3);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
- attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuti di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106826 da parte della Commissione europea;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'art. B.1.b al comma 12 dell'avviso recita:

*«Il periodo di preammortamento potrà avere una durata massima di 4 semestri. Nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del beneficiario in accordo con il soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'agevolazione nella quota di contributo al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla garanzia.»*

Dato atto che con il d.d.u.o. 7 marzo 2024, n. 3836 è stata ammessa all'agevolazione, tra le altre, la domanda con id 4937283, presentata dall'impresa VERCAM s.r.l. (Cod. Fisc. 02325700165) a valere sull'avviso della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale»;

Preso atto:

- della nota del 2 luglio 2025 (prot. reg. O1.2025.0015430 del 3 luglio 2025) con la quale l'impresa VERCAM s.r.l. ha richiesto una proroga di un semestre del periodo di preammortamento del finanziamento, portandolo da due a tre semestri, per il progetto con id 4937283, ammesso con il d.d.u.o. 7 marzo 2024, n. 3836, trasmettendo anche la lettera con cui il soggetto finanziatore dichiara l'accoglimento della suddetta richiesta di proroga;
- della nota prot. reg. O1.2025.0015753 del 10 luglio 2025 pervenuta da Finlombarda s.p.a. contenente l'istruttoria con esito positivo della richiesta di proroga del preammortamento, completa dell'aggiornamento del calcolo dell'ESL;

Considerato che la proroga del periodo di preammortamento comporta un aumento dell'ESL riferito alla garanzia, si rende necessario aggiornare la quota di aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia con la generazione di un COR aggiuntivo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 9, «Registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 115/2017, si è provveduto a registrare, come indicato nell'allegato A - parte integrante del presente provvedimento - la variazione dell'importo dell'aiuto concesso generando il COR aggiuntivo riferito all'impresa beneficiaria;

Ritenuto di:

- prendere atto della proroga del periodo di preammortamento del finanziamento, portandolo da due a tre semestri, per il progetto con ID 4937283 dell'impresa VERCAM s.r.l.;
- rettificare l'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del periodo di preammortamento per il progetto con ID 4937283 dell'impresa VERCAM s.r.l., approvando l'Allegato A «Proroga preammortamento di VERCAM s.r.l.» - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - contenente gli importi aggiornati a seguito della suddetta proroga del periodo di preammortamento e il relativo COR aggiuntivo;
- confermare tutto quanto indicato nel decreto 7 marzo 2024, n. 3836 e non espressamente modificato con il presente atto;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI»;
- la d.g.r. 3 giugno 2024, n. XII/2431 che ha approvato l'VIII Provvedimento organizzativo del 2024 confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto 1 luglio 2025, n. 9318 con il quale il responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>);

Dato atto che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato nel decreto 7 marzo 2024, n. 3836 ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto nei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2 dell'avviso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto della proroga del periodo di preammortamento del finanziamento, portandolo da due a tre semestri, per il progetto con ID 4937283 dell'impresa VERCAM s.r.l..

2. Di rettificare l'aiuto a seguito della presa d'atto della proroga del periodo di preammortamento per il progetto con ID 4937283 dell'impresa VERCAM s.r.l., approvando l'allegato A «Proroga preammortamento di VERCAM s.r.l.» - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente gli importi aggiornati a seguito della suddetta proroga del periodo di preammortamento e il relativo COR aggiuntivo.

3. Di confermare tutto quanto indicato nel decreto 7 marzo 2024, n. 3836 non espressamente modificato con il presente atto.

4. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede ad aggiornare quanto già pubblicato con decreto 7 marzo 2024, n. 3836, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>).

6. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa interessata, al soggetto finanziatore e a Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza.

La dirigente  
Maria Carla Ambrosini

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

**Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale**  
**Allegato A " Proroga preammortamento di VERCAM S.R.L."**

Decreto di concessione	Data	ID progetto	Denominazione	CF	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	Antimafia		COR
												Aiuto in ESL corrispondente al rillesco Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto		Prot. richiesta	Data nulla osta	
3836	07/03/2024	4937283	VERCAM S.R.L.	02325700165	Pontoglio	BS	400.000,00	340.000,00	238.000,00	76.500,00	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	9.528,79	60.000,00	69.528,79	-			21155869
			Importi aggiornati a seguito della proroga del preammortamento				400.000,00	340.000,00	238.000,00	76.500,00	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)	10.504,16	60.000,00	70.504,16	-			
											ESL Aggiutivo	975,37					COR AGGIUNTIVO	24505550

## D.G. Ambiente e clima

**D.d.g. 18 luglio 2025 - n. 10279**

**Rettifica decreto n. 10065 del 15 luglio 2025, avente ad oggetto «Sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e IUSS, per la definizione di percorsi di ricerca applicata per l'individuazione di strumenti a supporto della transizione ecologica in tema di miglioramento dell'impronta ambientale dei prodotti dei settori tessili e dell'abbigliamento lombardi e contestuale impegno della somma di euro € 91.000,00 a favore di Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) a valere sul Capitolo 14363 del Bilancio di previsione 2025-2027 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria»**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Richiamato il decreto n. 10065 del 15 luglio 2025 «Sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e IUSS, per la definizione di percorsi di ricerca applicata per l'individuazione di strumenti a supporto della transizione ecologica in tema di miglioramento dell'impronta ambientale dei prodotti dei settori tessili e dell'abbigliamento lombardi e contestuale impegno della somma di euro € 91.000,00 a favore di Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) a valere sul Capitolo 14363 del Bilancio di previsione 2025-2027 con istituzione del Fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria».

Atteso che con il sopra richiamato decreto si è stabilito, sussistendone le condizioni:

- di impegnare la somma di € 91.000,00 a favore di IUSS Pavia (Codice beneficiario 567540), ripartita nel seguente modo:
  - € 30.333,00 sull'esercizio 2025;
  - € 30.333,00 sull'esercizio 2026;
  - € 30.334,00 sull'esercizio 2027;
- di procedere alle variazioni del Bilancio di previsione 2025-2027 indicate all'allegato contabile del provvedimento medesimo;

Considerato che nell'allegato contabile al suddetto decreto per mero errore materiale, i dati nella pagina contabile, riportati nell'allegato contabile, non sono stati correttamente inseriti;

Ritenuto quindi:

- di procedere alla rettifica del decreto n. 10065 del 15 luglio 2025, modificando la sola parte contabile di suddetto decreto e confermando in ogni sua parte quanto non modificato dal presente atto;
- di approvare le aggiornate scritture contabili e, sussistendone le condizioni, di impegnare la somma di € 91.000,00 a favore di IUSS Pavia (Codice beneficiario 567540), ripartito, come da allegato contabile parte integrante, nel seguente modo: € 30.333,00 sull'esercizio 2025; € 30.333,00 sull'esercizio 2026; € 30.334,00 sull'esercizio 2027.

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che «il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

Vista la legge regionale n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Viste:

- la legge regionale n. 23/2024 «Bilancio di previsione 2025 - 2027»;

- la d.g.r. n. 3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027»;
- il decreto n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025- 2027»;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli artt. 26 e 27;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di procedere alle variazioni del Bilancio di previsione 2025-2027 indicate all'allegato contabile del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per quanto espresso in premessa, le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto;

3. di confermare il decreto n. 10065 del 15 luglio 2025 per quanto non espressamente modificato dal presente decreto;

4. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (Finanziaria 2013);

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del decreto n. 10065 del 15 luglio 2025 si è già provveduto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore  
Dario Fossati

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 28 luglio 2025

## D.G.Territorio e sistemi verdi

D.d.u.o. 22 luglio 2025 - n. 10438

**Aggiornamento delle specifiche tecniche per l'interoperabilità e l'interscambio delle informazioni contenute nelle pratiche edilizie a seguito dell'adeguamento della modulistica edilizia regionale di cui alla d.g.r. XII/4246 del 15 aprile 2025**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

PARCHI, BIODIVERSITÀ E SISTEMA DELLE CONOSCENZE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle leggi in materia di edilizia»;
- il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica» (convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105) di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare l'art. 32 commi 4 e 5;

Premesso che:

- sul territorio nazionale, la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni in ambito edilizio è adottata previa Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, mediante accordi raggiunti in Conferenza unificata;
- le Regioni approvano la modulistica edilizia regionale, in coerenza a quella nazionale, modificata (nelle parti contrassegnate come eventuali variabili di quella nazionale) in considerazione delle specifiche normative regionali;

Richiamati:

- l'accordo sancito in Conferenza unificata del 27 marzo 2025 u.s. sullo «Schema relativo alle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione d'inizio lavori asseverata», conseguente all'entrata in vigore delle disposizioni del d.l. 69/2024 (c.d. Salva-Casa) che ha modificato il d.p.r. 380/01;
- l'accordo sancito in Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 concernente l'adozione dell'allegato tecnico e degli schemi dati XML relativi alla modulistica edilizia di riferimento nazionale (unificata e standardizzata) per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze, utili allo sviluppo delle piattaforme gestionali degli sportelli unici per l'edilizia e a consentire l'interoperabilità e lo scambio dati tra amministrazioni;

Richiamato inoltre l'art. 32 comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il quale stabilisce che:

- la Giunta regionale approvi l'adeguamento alla normativa specifica regionale e di settore della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale, riguardante le procedure edilizie;
- il dirigente regionale competente per materia provveda, con decreto, a validare gli aggiornamenti della modulistica consistenti nel mero recepimento di sopravvenute disposizioni normative di settore, nonché nella rettifica di errori materiali;
- i Comuni si adeguino alla modulistica edilizia unificata approvata dalla Giunta regionale;

Preso atto che, con delibera della Giunta regionale n. XII/4246 del 15 aprile 2025 è stato approvato l'aggiornamento dei moduli edilizi regionali Modulo unico titolare e Relazione tecnica di asseverazione unica;

Considerato che il punto 2 della delibera di cui sopra demanda ad atto successivo gli aggiornamenti degli «schemi dati XML» dei moduli edilizi, già aggiornati con i decreti n. 6326/2021 e n. 17143/2023;

Visto il «Programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale», aggiornato con delibera Giunta regionale 31 ottobre 2024, n. XII/3325, che richiama espressamente la volontà dell'amministrazione di potenziare l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto opportuno:

- approvare l'aggiornamento delle «Specifiche tecniche per l'interoperabilità e l'interscambio delle informazioni contenute nelle pratiche edilizie» (schemi dati XML dei moduli edilizi);

- pubblicare gli schemi dati XML sopra richiamati sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
- informare le pubbliche amministrazioni dotate di una piattaforma per la gestione telematica dei procedimenti edilizi, affinché adottino le nuove «Specifiche tecniche» sopraccitate;

Visti:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. N. XII/42 del 20 giugno 2023 e, in particolare, il Pilastro 7 «Lombardia Ente di Governo», Ambito 7.5 «Semplificazione e trasformazione digitale», Obiettivo strategico 7.5.3 «Rafforzare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire la sicurezza dei dati e dei servizi»

DECRETA

1. l'aggiornamento delle «Specifiche tecniche per l'interoperabilità e l'interscambio delle informazioni contenute nelle pratiche edilizie» (schemi dati XML dei moduli edilizi) del Modulo unico titolare e della Relazione tecnica di asseverazione unica;

2. di pubblicare gli schemi dati XML di cui al punto 1 sul sito istituzionale di Regione Lombardia alla pagina «Moduli edilizi unificati e Specifiche di interoperabilità», all'indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DetailServizio/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/territorio/moduli-edilizi-unificati>;

3. di informare le pubbliche amministrazioni dotate di una piattaforma per la gestione telematica dei procedimenti edilizi affinché adottino le nuove «Specifiche tecniche» di cui al punto precedente;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia alla pagina «Moduli edilizi unificati e specifiche di interoperabilità»;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. (per tutti gli altri atti)

La dirigente  
Nadia Padovan

**D.d.s. 23 luglio 2025 - n. 10470**

**D.g.r. n. 4696 del 7 luglio 2025. Approvazione delle modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nelle annualità 2023 e 2024, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83**

## LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PARCHI E AREE PROTETTE

Richiamate:

- la d.g.r. n. 4696 del 07/07/25 «Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nelle aree protette ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83», con cui:
  - sono stati assegnati € 580.000,00 agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali per indennizzare, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, i danni accertati nelle annualità 2023 e 2024, provocati dalla fauna selvatica;
  - è stato dato mandato al dirigente della competente Struttura Parchi e aree protette di provvedere ai successivi provvedimenti attuativi;
- la d.g.r. n. 883 dell'8 agosto 2023 «Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta - Regime quadro SA.108876 (2023)» che ha recepito il regime di aiuto sopra menzionato registrato in SIAN con SIAN CAR n. 1010661;

Ritenuto di approvare, sulla base delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 4696/2025, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato 1 - «Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nelle annualità 2023 e 2024, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» e relativa modulistica allegata - allegati da A) a D);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Parchi e aree protette» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

## DECRETA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato 1 - «Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nelle annualità 2023 e 2024, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» e relativa modulistica allegata - allegati da A) a D);

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando di € 580.000,00 trova copertura al capitolo di bilancio 9.05.104.7784 «Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette», del Bilancio 2025;

3. di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) - Sezione Bandi e Servizi;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente  
Francesca De Cesare

**Allegato 1**

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI  
Struttura Parchi e aree protette

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE, DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI, PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, AI PASCOLI E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, ACCERTATI NELLE ANNUALITA' 2023 E 2024, DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DEI FONDI RICADENTI NEI PARCHI NATURALI E NELLE RISERVE NATURALI, AI SENSI DELL'ART. 33 BIS DELLA L.R. 86/83**

**INDICE****A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

- A1. - FINALITÀ E OBIETTIVI
- A2. - RIFERIMENTI NORMATIVI
- A3. - SOGGETTI BENEFICIARI
- A4. - SOGGETTI GESTORI
- A5. - DOTAZIONE FINANZIARIA

**B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

- B.1 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
- B.2 - DOMANDE FINANZIABILI
- B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

**C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

- C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
- C.3 - ISTRUTTORIA
  - C.3.a Modalità e tempi del processo
  - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
  - C.3.c Integrazione documentale
  - C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione esiti dell'istruttoria
- C.4 - MODALITA' E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
  - C.4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
  - C.4.b Verifiche di coerenza della spesa ed erogazione
  - C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

**D. - DISPOSIZIONI FINALI**

- D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEL FINANZIAMENTO
- D.2 DECADENZA
- D.3 PROROGHE
- D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI
- D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI
- D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
- D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
- D.9 ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI

## **A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

### **A1. - FINALITÀ E OBIETTIVI**

Regione Lombardia assegna risorse in parte corrente agli Enti Gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali, per sostenere le spese di indennizzo dei danni da fauna selvatica protetta, accertati nelle annualità 2023 e 2024, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, subiti dai proprietari e dai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali.

Si propone, di fatto, di intervenire laddove la presenza della fauna selvatica, pur costituendo indice di equilibrio eco sistemico del territorio, genera conflitto con le attività antropiche recando pregiudizio alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici.

### **A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

La legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 33 bis stabilisce che:

- i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei Parchi naturali e nelle Riserve naturali sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni;
- i soggetti competenti per la gestione dei contributi sono gli enti gestori delle aree protette, che definiscono mediante apposito regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione;

La Giunta regionale, con deliberazione n. 883 del 08/08/2023 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta – Regime quadro SA.108876 (2023)", ha recepito il regime di aiuto "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta" approvato dalla Commissione Europea con il n. SA.108876 (2023) registrato in SIAN con il SIAN CAR n. 1010661.

Successivamente, con D.G.R. n. 4696 del 07/07/2025 è stato deliberato:

- di assegnare €. 580.000,00 agli enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali per indennizzare ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti nei Parchi naturali e nelle Riserve naturali i danni accertati nelle annualità 2023 e 2024, provocati dalla fauna selvatica protetta;
- che, nel caso in cui le risorse di cui al punto precedente non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute dagli Enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali, si procederà alla loro ripartizione tra gli enti proporzionalmente agli importi ammessi a finanziamento;
- che le richieste pervenute dagli Enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, della l.r. 86/83, dovranno essere accompagnate da idonea documentazione che attesti il danno subito e il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni, che dovranno risultare coerenti alle "Disposizioni per la concessione dei contributi alle PMI agricole per le opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta" di cui all'allegato A della D.G.R. n. 883 del 08/08/2023.
- che le agevolazioni del presente regime di aiuto (SA.108876) siano assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea", nonché nel rispetto delle verifiche propedeutiche e dell'alimentazione dei pertinenti registri aiuti di Stato e in particolare:
  - la U.O competente in materia di Regione Lombardia ha provveduto alla registrazione della presente misura mediante l'acquisizione del SIAN CAR n. 1010661;
  - gli enti gestori, individuati dalla legge quali enti concedenti ed eroganti degli indennizzi, prima del perfezionamento degli atti di concessione ed erogazione, dovranno garantire le verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato e registrare in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) i contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola; tali codici devono essere riportati sugli atti di concessione.

**L'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.**

#### *A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI*

I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali che esercitano attività di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

#### *A.4 - SOGGETTI GESTORI*

Gli enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali istituiti ai sensi della L. 394/91 operano in qualità di soggetti competenti e di soggetti intermediari per la gestione dei contributi regionali destinati all'indennizzo dei danni da fauna selvatica accertati all'interno dei perimetri dei parchi naturali e delle riserve naturali, come stabilito dall'art. 33 bis, comma 2, l.r. 86/83.

Non sono previsti contributi per gli enti intermediari.

#### *A.5 - DOTAZIONE FINANZIARIA*

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **€ 580.000,00**.

L'importo trova copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2025, al seguente capitolo di bilancio: 9.05.104.7784 "Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette".

Nel caso in cui le risorse stanziare non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà alla loro ripartizione tra gli enti proporzionalmente agli importi ammessi a finanziamento.

## **B CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

### *B.1 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE*

L'agevolazione finanziaria è a fondo perduto.

### *B.2 - DOMANDE FINANZIABILI*

Con le risorse di cui al punto A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA sono finanziabili esclusivamente le richieste degli enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali, i quali dovranno ristorare i danni accertati ai beneficiari di cui al punto A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.

### *B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ*

Sono ammissibili esclusivamente le spese:

- finalizzate all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, **accertati nelle annualità 2023 e 2024**, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali;
- riferite ai danni accertati e stimati dall'ente concedente, in applicazione del rispettivo regolamento che ha stabilito le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi, oltreché le modalità di prevenzione.

Non sono ammissibili le spese:

- **per danni accertati nelle annualità 2023 e 2024 e già liquidati dall'ente gestore del Parco/Riserva Naturale;**
- di personale dipendente o con qualunque forma di collaborazione e le spese generali anche se riconducibili direttamente all'attività tecnica/amministrativa di quantificazione dei danni.

Gli enti gestori dei parchi e delle Riserve naturali dovranno fornire idonea documentazione che attesti:

- il danno subito dai beneficiari e il rispetto da parte degli stessi delle modalità definite con apposito regolamento dall'ente gestore, per la prevenzione dei danni;
- che le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni siano conformi alla deliberazione n. 883 del 08/08/2023 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta – Regime quadro SA.108876 (2023)";
- tramite specifica relazione, gli interventi posti in essere dall'ente gestore per il contenimento della fauna selvatica che ha causato i danni (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016).

**La data della domanda di indennizzo inoltrata agli enti gestori da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, fa fede quale unica data certa riferibile al danno subito.**

### **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

#### **C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello *Allegato A "Domanda di partecipazione"*, deve essere presentata dal legale rappresentante o dal Direttore/Dirigente dell'ente gestore del Parco naturale o della Riserva naturale, esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo

[territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)

**entro e non oltre le ore 23:59 del 16 settembre 2025.**

Alla domanda di finanziamento, di cui all'allegato A, dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

1. **elenco delle richieste di indennizzo dei danni accertati nelle annualità 2023 e 2024**, completo di tutti i dati relativi al singolo danno subito, secondo il modello *Allegato B "Elenco richieste indennizzo"* al presente decreto e sottoscritto dal Legale rappresentante/Direttore/Dirigente del parco o della riserva;
2. **relazione** che attesti il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni da parte degli agricoltori, ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, l.r. 86/83 e **relazione** sugli interventi per il contenimento della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 28/2016, adottati dall'ente gestore;
3. **regolamento** approvato dall'ente gestore, di cui al comma 2 dell'art. 33 bis L.R. 86/1983.

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine o mancanti dei documenti obbligatori di cui sopra o della firma del Legale rappresentante /Direttore/Dirigente dell'ente, sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.N. n. 241/1990 e s.m.i.

La non ricevibilità della domanda viene comunicata al richiedente tramite P.E.C.

#### *Firma elettronica*

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla presente misura

dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

#### *Imposta di bollo*

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972.

### **C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa per l'ammissibilità/inammissibilità delle domande.

### **C.3 - ISTRUTTORIA**

#### *C.3.a Modalità e tempi del processo*

La fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità/inammissibilità, si completerà entro 20 giorni solari dalla data di scadenza del termine perentorio di cui al paragrafo C.1.

#### *C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande*

La valutazione di ammissibilità delle richieste presentate verrà espressa considerando la coerenza della documentazione inviata con i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 4696 del 07/07/2025 e n. 883 del 08/08/2023 e del presente allegato.

**La domanda sarà considerata inammissibile se le richieste per cui l'ente chiede l'indennizzo non risultino coerenti con i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 4696 del 07/07/2025 e n. 883 del 08/08/2023 e del presente allegato.**

#### *C.3.c Integrazione documentale*

Nel corso dell'istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa al fine di chiarire i contenuti tecnici e/o amministrativi di atti prodotti al momento della presentazione della domanda.

L'integrazione verrà richiesta assegnando un tempo congruo, non superiore a 3 giorni lavorativi, per la risposta o per l'invio di documentazione integrativa. In tale caso, i termini di istruttoria si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla consegna della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta l'ammissibilità della domanda sarà valutata sulla base dei documenti in possesso dell'Amministrazione.

#### *C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

Conclusa la fase istruttoria viene comunicata agli enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali l'ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento delle domande. Entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda, l'ente gestore è tenuto a trasmettere l'accettazione del finanziamento in conformità al modello *Allegato C "Atto di accettazione del contributo"* allegato al presente decreto.

Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della L. 241/90.

Il Responsabile del procedimento approva, con decreto dirigenziale entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per il ricevimento delle domande, l'elenco dei contributi da erogare agli enti che ne hanno fatto richiesta e che risultano ammissibili e l'elenco delle richieste escluse in quanto inammissibili.

Gli esiti saranno comunicati ai soggetti interessati.

#### **C.4 - MODALITA' E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

##### **C.4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**

Le risorse saranno erogate in unica soluzione a favore degli enti gestori di Parchi naturali e Riserve naturali contestualmente all'approvazione del decreto dirigenziale di impegno delle risorse, che avverrà con il medesimo atto di cui al punto C.3.d.

##### **C.4.b Verifiche di coerenza della spesa ed erogazione**

Per le caratteristiche dell'agevolazione la verifica della coerenza della spesa avviene nella fase di ammissibilità della stessa. Regione Lombardia si riserva la facoltà di verificare ex post, anche a campione, se gli enti gestori dei contributi abbiano effettivamente erogato le risorse a favore dei soggetti beneficiari.

##### **C.4.c Variazioni e rideterminazione dei contributi**

Per le caratteristiche dell'agevolazione non sono ammesse variazioni delle istanze presentate. Eventuali rideterminazioni del contributo potranno avvenire in corso d'istruttoria secondo le modalità stabilite al punto C.3 ISTRUTTORIA.

Nel caso in cui le risorse stanziare non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra gli enti e per gli importi ammessi a finanziamento.

### **D - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **D1 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEL FINANZIAMENTO**

Le agevolazioni del presente regime di aiuto (SA.108876) sono assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea", nonché nel rispetto delle verifiche propedeutiche e dell'alimentazione dei pertinenti registri aiuti di Stato e in particolare:

- la U.O competente in materia di Regione Lombardia ha provveduto alla registrazione della presente misura mediante l'acquisizione del SIANCAR n. 1010661;
- **gli enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali**, individuati dalla legge quali enti concedenti ed eroganti degli indennizzi, **prima del perfezionamento degli atti di concessione ed erogazione**, dovranno garantire le verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato **e registrare in SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) **i contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola; tali codici devono essere obbligatoriamente riportati sugli atti di concessione;**

L'ente gestore del Parco naturale o della Riserva naturale, inoltre, in qualità di gestore del finanziamento tenuto a:

- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal presente allegato e dalla normativa vigente;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente allegato, la documentazione e le informazioni richieste;
- adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste da Regione;
- eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione;
- comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente all'agevolazione e dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la correttezza della documentazione trasmessa, nonché dei correlati aspetti

- amministrativi e contabili;
- rimborsare i pagamenti effettuati da Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi, ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- dare immediata comunicazione a Regione qualora il beneficiario intendesse rinunciare al beneficio finanziario, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti;
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del beneficio finanziario (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

#### D.2 *DECADENZA*

La decadenza dal beneficio finanziario può avvenire qualora vengano accertate:

- irregolarità attuative;
- mancanza di requisiti del beneficiario e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di decadenza dispone l'eventuale recupero delle somme già, indicandone le modalità di restituzione. Il recupero delle risorse da parte di Regione Lombardia potrà avvenire anche mediante compensazione con altri contributi che Regione Lombardia erogherà a favore dell'ente gestore debitore; l'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

La Struttura competente darà comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza competente all'Ente gestore che avrà dieci giorni per presentare le proprie osservazioni. Valutate le eventuali osservazioni e sussistendo le motivazioni per la decadenza, la Struttura procederà con decreto.

#### D.3 *PROROGHE*

Non è prevista la concessione di proroghe

#### D.4 *ISPEZIONI E CONTROLLI*

Gli enti gestori di Parchi naturali e Riserve naturali, in qualità di gestori del finanziamento, sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati da Regione Lombardia.

Gli enti gestori di Parchi naturali e Riserve naturali in qualità di gestori del finanziamento sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità nell'erogazione delle risorse favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi che ne hanno diritto.

#### D.5 *MONITORAGGIO DEI RISULTATI*

*Indicatori di risultato*

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- importo erogato dagli enti a favore dei beneficiari del contributo che hanno subito i danni da fauna selvatica

#### D.6 *RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

Responsabile del Procedimento della presente linea di finanziamento e delle procedure a queste conseguenti è il dirigente regionale pro tempore della Struttura *Parchi e aree protette*.

#### D.7 *PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI*

Copia integrale delle presenti disposizioni attuative sono pubblicate sul portale istituzionale di Regione Lombardia – [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – Sezione bandi.

Informazioni potranno essere richieste con le seguenti modalità:

- per iscritto all'indirizzo di posta elettronica: [territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)
- telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi della Struttura *Parchi e aree protette*: [agostino\\_marino@regione.lombardia.it](mailto:agostino_marino@regione.lombardia.it) - t. 02.6765.8027.

#### D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente provvedimento è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente allegato e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

#### D.G. TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Struttura Parchi e aree protette

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1

Telefono 02.6765.8027

E-mail [territorio\\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it)

Orari di apertura al pubblico da lunedì a giovedì dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 - venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

#### D.9 ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI

Sono parte integrante delle presenti disposizioni i seguenti documenti:

- *Allegato A "Domanda di partecipazione"*
- *Allegato B "Elenco richieste indennizzo"*
- *Allegato C "Atto di accettazione del contributo"*
- *Allegato D "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo in caso di misure in esenzione di notifica" (compilazione a cura del beneficiario finale dell'indennizzo e da tenere agli atti degli uffici degli enti gestori dei Parchi naturali e delle Riserve naturali).*

## Allegato A

**Su carta intestata dell'Ente**

### Regione Lombardia

D.G. Territorio e sistemi verdi  
Struttura Parchi e aree protette  
Piazza Città di Lombardia 1  
2024 MILANO

Oggetto: "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE, DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI, PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA, ACCERTATI NELLE ANNUALITA' 2023 E 2024, ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, AI PASCOLI E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, DAI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DEI FONDI RICADENTI NEI PARCHI NATURALI E NELLE RISERVE NATURALI, AI SENSI DELL'ART. 33 BIS DELLA L.R. 86/83" – REGIME DI AIUTO n. SA.108876 (2023) registrato in SIAN con il SIAN CAR n. 1010661

Richiesta contributo Ente .....

Il/la sottoscritto/a ....., in qualità di Legale rappresentante/direttore del parco/ dirigente – responsabile dell'Ente gestore dell'ente gestore del .....

### CHIEDE

Un contributo in parte corrente per l'indennizzo ai proprietari e ai conduttori dei fondi dai danni da fauna selvatica subiti nelle aree ricadenti nei parchi naturali o nelle riserve naturali, per un importo pari a .....

### A TAL FINE

allega la seguente documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante/Direttore/Dirigente dell'ente:

1. **Elenco delle richieste di indennizzo danni accertati nelle annualità 2023 e nel 2024**, completo di tutti i dati relativi al singolo danno subito, secondo il modello *Allegato B "Elenco richieste indennizzo"* del bando, sottoscritto dal Legale rappresentante/Direttore/Dirigente del parco o della riserva;
2. **relazione** che attesti il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni da parte degli agricoltori ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, l.r. 86/83 e relazione sugli interventi per il contenimento della fauna selvatica (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016);
3. **regolamento** approvato dall'ente gestore di cui al comma 2 dell'art. 33 bis L.R. 86/1983.

4. Eventuale altra documentazione;

**SI IMPEGNA,**

prima del perfezionamento degli atti di concessione ed erogazione ai proprietari e i conduttori dei fondi, a garantire le verifiche propedeutiche e l'alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato ed a registrare in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) i contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola ed a riportare tali codici sugli atti di concessione;

**è CONSAPEVOLE**

che l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti;

**DICHIARA**

che per i danni accertati ed elencati nell'allegato B delle presenti "Disposizioni" e per i quali si richiede il contributo regionale per l'indennizzo agli agricoltori, sono state rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni con il Regolamento approvato con delibera n. .... del ..... e allegato alla presente dichiarazione (in elenco al punto 3 precedente)

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r., in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, che le informazioni inserite e allegate a questa domanda sono veritiere.

Data

Firma digitale/scansione del modello firmato



**Allegato n. C**

<b>Su carta intestata dell'Ente</b>
-------------------------------------

**Spett.le**  
**Regione Lombardia -**  
**Direzione Generale Territorio e sistemi verdi**  
**Struttura Parchi e aree protette**  
**Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano**

**ATTO DI ACCETTAZIONE**

Il/la sottoscritto/a..... in qualità di .....  
..... dell'ente .....

**PREMESSO**

- che Regione Lombardia:
  - o con D.G. n. 883 del 08/08/2023 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta – Regime quadro SA.108876 (2023)" – registrato in SIAN con il SIAN CAR n. 1010661;
  - o con D.G.R n. 4696 del 07/07/2025 ha provveduto all' "Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nelle aree protette ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83";
  - o con decreto n. .. (inserire) del ... (inserire).. ha definito le "Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati e stimati negli anni 2023/2024, dai proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83";
- che con nota inviata agli enti il Dirigente della Struttura Parchi e aree protette, ha comunicato l'ammissibilità al finanziamento regionale della richiesta di indennizzo per un importo pari a euro ..... (inserire valore indennizzo ) .....
- che l'ammissione al contributo comporta da parte dell'ente beneficiario il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei suddetti provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di decadenza dal beneficio finanziario con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 e s.m., ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

**DICHIARA**

- che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari, per le spese per le quali si è ottenuto il presente contributo;

**ACCETTA**

- **il contributo assegnato dalla Regione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca totale o parziale in essi previste;**
- **di completare l'erogazione a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi e nelle riserve naturali previa alimentazione dei rispettivi registri degli aiuti di Stato e registrazione in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) dei contributi acquisendo i SIANCOR, uno per ciascuna impresa agricola, e che tali codici siano riportati sui singoli atti di concessione dell'indennizzo al beneficiario finale; l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.**
- di non avere alcun tipo di agevolazione rispetto all'attività di gestione dell'indennizzo dei danni da fauna selvatica;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data di erogazione del contributo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare all'erogazione delle risorse provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- tutte le condizioni specificate nel presente allegato.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui lo scrivente può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r., in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.

luogo e data

firma del Legale rappresentante/Direttore

.....

.....

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESENZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto	_____			
		(Nome Cognome)		
nato/a	_____	( )	il	____ / ____ / ____
	(Comune)	(Prov.)		(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	( )	_____	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Num)

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____
	(Ragione sociale)
<input checked="" type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____
	(Denominazione)
con sede in:	_____ ( ) _____ _____
	(Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero)
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

### DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del regime di aiuto di stato SA. 108876 (2023)

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue: inserire due ulteriori colonne (prima della colonna "importo dell'agevolazione") denominate "titolo del progetto" e "tipologia di spesa"*

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 (Luogo) (Data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma)